



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXI - n. 2

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 31 gennaio 2011



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	4
C10773 - EDENRED ITALIA/RISTOCHEF	
Provvedimento n. 22013	4
C10884 - CEF ENERGIA/PHENIX RENEWABLES	
Provvedimento n. 22014	4
C10886 - KLEFIN ITALIA/INVESTIMENTI COMMERCIALI SAVIGNANO	
Provvedimento n. 22015	4
C10888 - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON/OPTIMI CORPORATION	
Provvedimento n. 22016	4
C10889 - DOLOMITI ENERGIA - SET-TRENTA/RAMO DI AZIENDA DEL COMUNE DI OSSANA	
Provvedimento n. 22017	4
C10890 - BENCOM/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE GIULIANO	
Provvedimento n. 22018	4
C10891 - NUOVA SIDAP/RAMO DI AZIENDA DI SIRTAM	
Provvedimento n. 22019	4
C10893 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI FIAMMA 2000	
Provvedimento n. 22020	4
C10894 - HS POLAND HOLDINGS/PZL WROCLAW	
Provvedimento n. 22021	4
C10896 - GE INTELLIGENT PLATFORMS/ SMARTSIGNAL	
Provvedimento n. 22022	4
C10897 - SHELL ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI KE.RO. IMPIANTI	
Provvedimento n. 22023	4
C10898 - AGRIMUM/CEREALTOSCANA	
Provvedimento n. 22024	4
C10899 - NESTLÉ/BIOHEALTH ITALIA	
Provvedimento n. 22025	4
C10900 - F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE S.G.R.-FINAVIAS./E.ON RETE	
Provvedimento n. 22026	4
C10902 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE COMMERCIALI ITALIA	
Provvedimento n. 22027	4
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	4
AS788 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - CONTRIBUTO DA RICONOSCERE AD ALCUNI RESIDENTI PER LA MANCATA ATTIVAZIONE GPL	4
AS789 - COMUNE DI CHIEUTI (FG) - AFFIDAMENTO REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE DELLA SOSTA E GESTIONE STRUMENTI DI RILEVAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	4
AS790 - COMUNE DI LECCO - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4
AS791 - COMUNE DI FIESOLE (FI) - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4
AS792 - GARA TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E DI SERVIZI CONNESSI	4
AS793 - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA	4
AS794 - COMUNE DI ROMA - NUOVO PIANO TARIFFARIO DEI TAXI	4
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA	4
PI5096B - GRUPPO PROMETEO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
Provvedimento n. 22012	4

VARIE	4
<b>BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011</b>	
<i>Provvedimento n. 22007</i>	4

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C10773 - EDENRED ITALIA/RISTOCHEF**

*Provvedimento n. 22013*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società Edenred Italia S.r.l., pervenuta in data 5 ottobre 2010;

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 217/98, inviata alla società Edenred Italia S.r.l. in data 29 ottobre 2010;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta in data 5 novembre 2010 e successivamente integrata in data 17 novembre 2010;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2010, con la quale è stato avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società Edenred Italia S.r.l. e Ristocheff S.p.A.;

SENTITI i rappresentanti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE in data 17 dicembre 2010 e i rappresentanti della società Edenred Italia S.r.l. in data 23 dicembre 2010;

VISTO il termine di conclusione della fase istruttoria comunicato alle Parti in data 5 gennaio 2011 e fissato al 12 gennaio 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

Edenred Italia S.r.l. (di seguito, Edenred), i cui principali marchi sono Ticket Restaurant e City Time, è attiva in Italia nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante l'emissione di buoni pasto, attività che costituisce il *core business* della società.

Edenred fornisce inoltre alcuni ulteriori servizi in ambito sociale e di incentivazione aziendale. Si tratta, in particolare, di *voucher* che consentono ai titolari di fruire di servizi e/o acquistare prodotti diversi dai pasti.

Edenred è parte del Gruppo Edenred<sup>1</sup>, attivo a livello globale (con una presenza in oltre 40 Paesi) nel settore dei prodotti e servizi prepagati per dipendenti pubblici e privati (*"meal and food"*

<sup>1</sup> In particolare, il capitale sociale di Edenred è detenuto da altre tre società operative del gruppo (Edenred Belgium S.A. con il 45%, Accor Services France S.a.s., con il 42% ed Accor Servicios Empresariales S.A. con l'11%), tutte soggette al controllo della holding Edenred S.A. (già New Service Holding S.A.) che ne detiene la quasi totalità del capitale sociale.

*vouchers*” e “*non food benefits*”), dell’organizzazione e distribuzione di servizi sociali per conto di amministrazioni pubbliche (“*public benefit programs*”), nonché nei servizi di controllo delle spese e di incentivazione aziendale (“*expense management*” e “*incentives and rewards*”).

Al riguardo, appare opportuno precisare che il gruppo Edenred è stato creato nel contesto della recente riorganizzazione delle attività del Gruppo ACCOR nei settori alberghiero e dei servizi.

Tale riorganizzazione ha previsto la separazione dei due principali rami di attività del Gruppo: in particolare, le attività nel settore alberghiero sono rimaste in capo ad Accor S.A., mentre le attività nel settore dei servizi (fra cui principalmente quelle relative ai buoni pasto) sono state conferite alla nuova entità (Edenred S.A.), unitamente alle partecipazioni nelle varie controllate attive in tale settore (fra cui anche Edenred).

Nel corso del 2009 il Gruppo Edenred ha realizzato un fatturato di circa 902 milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a  $[1-2]^2$  miliardi di euro<sup>3</sup>.

Ristocheff S.p.A. (di seguito Ristocheff) è una società attiva, esclusivamente in Italia, nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante l’emissione di buoni pasto, sia in formato cartaceo che elettronico, nonché di altri titoli di legittimazione che consentono ai titolari di ottenere servizi in ambito sociale e sanitario.

Ristocheff è attualmente soggetta al controllo esclusivo del gruppo Elior, la quale ne detiene l’intero capitale sociale tramite la società Avenance Italia S.p.A..

Nel corso del 2009 Ristocheff ha realizzato un fatturato di circa  $[47-100]$  milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Edenred, del controllo esclusivo di Ristocheff, tramite l’acquisto dell’intero capitale sociale della stessa attualmente detenuto da Avenance Italia S.p.A..

Parte integrante dell’operazione è un obbligo di non concorrenza in base al quale, per un periodo di tre anni a decorrere dal completamento dell’operazione e limitatamente al territorio italiano, Avenance Italia S.p.A. e le sue controllate non potranno svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dalla società oggetto di acquisizione.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a

---

Edenred è dunque controllata in ultima istanza da Edenred S.A., società di diritto francese a capo del gruppo Edenred, quotata presso il NYSE Euronext di Parigi.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>3</sup> La differenza nei valori fra il fatturato realizzato in Italia e quello complessivo (inferiore) è dovuta al fatto che i criteri di contabilizzazione ai fini del consolidamento per la capogruppo francese sono diversi da quelli in uso a livello nazionale.

472 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione, in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione stessa a condizione che abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dal perfezionamento dell'operazione di cui si tratta, dal momento che l'acquirente è già presente nel mercato interessato<sup>4</sup>.

#### **IV. L'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA**

In data 1° dicembre 2010 l'Autorità ha deliberato l'avvio dell'istruttoria sulla presente operazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

In particolare, in sede di avvio, è stato evidenziato come la realizzazione dell'operazione, consistente nell'acquisizione da parte di Edenred del controllo esclusivo di Ristocheff, fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo alla medesima Edenred nel mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto e nel mercato della fornitura di *voucher* sociali.

#### **V. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA**

Nel corso del procedimento, oltre che alle Parti, sono state inviate richieste di informazioni ai principali concorrenti<sup>5</sup>, al principale cliente pubblico, la società Consip S.p.A., e ad alcuni tra i principali clienti privati<sup>6</sup>.

Nel corso del procedimento la parte comunicante ha più volte avuto accesso al fascicolo ed è stata sentita in audizione in data 23 dicembre 2010.

In data 14 dicembre 2010, a seguito di apposita istanza, è stata ammessa a partecipare al procedimento la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE, sentita in audizione in data 17 dicembre 2010.

##### ***VI. La posizione dei terzi***

Di seguito vengono brevemente richiamate le principali osservazioni acquisite dagli operatori terzi relativamente alla presente istruttoria.

Quanto alle dinamiche complessive del mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto, i principali operatori hanno rilevato come, negli ultimi cinque anni, sia cresciuto considerevolmente il livello competitivo del mercato, atteso che il numero di soggetti attivi sul mercato si è ridotto di pochissime unità mentre il livello degli sconti praticati alla clientela (pubblica e privata) è aumentato considerevolmente, non accompagnato da un medesimo tasso di crescita delle commissioni applicate agli esercenti: di conseguenza, gli operatori di mercato avrebbero visto ridursi (in qualche caso anche considerevolmente) i propri margini, con possibili rischi per quanto concerne la sicurezza dei rimborsi agli esercenti. In altre parole, come

<sup>4</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

<sup>5</sup> Si tratta, in particolare, delle società QUI! Group S.p.A., Day Ristoservice S.p.A., Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. e Compass Group Italia S.p.A..

<sup>6</sup> Si tratta, in particolare, del Consorzio ABI Acquisti e delle società UniCredit S.p.A. e Telecom Italia S.p.A..

rappresentato da un concorrente delle Parti, *“gli operatori si contendono la clientela sulla base di offerte commerciali (sconti) sempre più aggressive”*.

In merito alle condotte degli operatori di mercato nei confronti degli esercenti, l'associazione degli esercenti FIPE ha escluso che l'acquisizione di Ristocheff da parte di Edenred sia in grado di incidere sensibilmente sull'entità delle commissioni applicate agli esercenti, rilevando in particolare come *“Edenred è l'operatore di mercato che storicamente ha tenuto il comportamento più corretto e rispettoso degli esercenti, sia in termini di commissioni applicate sia in termini di tempi di rimborso”*.

Tra l'altro, gli stessi concorrenti delle Parti non hanno ravvisato particolari problemi concorrenziali che potrebbero derivare dall'acquisizione in oggetto, atteso che, a fronte di una sola notazione critica, in generale gli operatori di mercato hanno rilevato di non intravedere nell'operazione *“significative variazioni in merito al quadro competitivo del mercato”*, anche alla luce del fatto che *“Edenred ha già avuto (nel recente passato) dimensioni anche superiori a quelle risultanti dall'acquisizione di Ristocheff”*, senza che ciò avesse impedito lo sviluppo di nuovi operatori sul mercato.

Tra l'altro, sempre a detta degli operatori di mercato concorrenti delle Parti, l'operazione si inserisce in uno scenario competitivo, nel quale il numero di operatori attivi è nettamente superiore a quello di altri grandi mercati europei (Francia, Belgio, mercati dell'Est europeo) nei quali i competitor presenti sono generalmente meno di 5.

Tale *“frammentazione dell'offerta in Italia è stata alla base di un'elevata concorrenza dei prezzi”*, come ha rilevato un operatore di mercato, la quale ha comportato una riduzione dei margini degli operatori attivi nella fornitura di buoni pasto.

La correlazione positiva tra numero di soggetti presenti sul mercato e condizioni economiche praticate sarebbe stata confermata da un importante cliente privato il quale ha evidenziato che *“le condizioni concorrenziali sul mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto negli ultimi 5 anni risulterebbero incrementate, verosimilmente, in considerazione dell'aumento dei soggetti che offrono i servizi in questione”*.

Sempre in merito agli effetti dell'operazione sulle dinamiche competitive del mercato la stessa Consip S.p.A. ha rilevato che, con specifico riferimento alla rete di esercizi convenzionati, la presenza sul territorio di Edenred non dovrebbe incrementarsi in maniera sostanziale, considerate le modeste dimensioni della rete gestita dalla società oggetto di acquisizione. Consip ha inoltre evidenziato che, nell'ambito delle gare bandite per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa, Ristocheff ha svolto un'efficace azione di stimolo al mercato stesso presentando in più occasioni offerte competitive.

## ***VII. La posizione delle Parti***

Edenred ha anzitutto chiarito le motivazioni economiche sottostanti l'operazione in esame, evidenziando di aver deciso di procedere all'acquisizione di Ristocheff a seguito della sollecitazione di interesse ricevuta dalla controllante di quest'ultima, Elicor. Nell'ambito del *beauty context* attivato dal venditore per selezionare il potenziale acquirente sarebbero stati invitati a partecipare numerosi operatori di mercato oltre alla stessa Edenred. Tuttavia, solo Edenred e altri due operatori<sup>7</sup> avrebbero poi presentato una formale offerta.

---

<sup>7</sup> Si tratta di CIR e dell'operatore francese Chèque Déjeuner.



In tale contesto, Edenred afferma di non aver “*di certo inteso, dunque, ridurre la concorrenzialità del mercato tramite l'acquisizione di un concorrente*”, essendosi limitata a rispondere ad una sollecitazione di interesse inviata dal venditore ad una pluralità di operatori, la totalità dei quali operanti sul mercato nazionale dei buoni pasto.

Nell'ottica dell'acquirente, l'operazione mirerebbe a limitare l'impatto derivante dall'aver perso, in occasione dell'ultima gara Consip (c.d. Consip 5), due lotti in precedenza gestiti in forza dell'aggiudicazione della precedente gara Consip 4.

Peraltro, attesa la situazione di difficoltà in cui verserebbe Ristocheff, tale da mettere in discussione l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dei committenti e degli esercenti convenzionati, l'operazione rappresenterebbe per Edenred un “*elemento di stabilizzazione delle turbolenze che sarebbero presumibilmente conseguite all'aggravamento delle difficoltà finanziarie della target*”.

Inoltre, con riferimento alla gara Consip 5, Edenred ha rilevato che, pur in pendenza di impugnative giurisdizionali, Consip ha avviato tutte le forniture relative alla medesima gara.

Infine, in merito a quanto osservato da Consip circa la condotta di Ristocheff nelle gare da essa bandite, Edenred ha rappresentato come tale operatore non abbia mai formulato offerte prossime a quelle della medesima Edenred.

## VI. VALUTAZIONI

### *i) Il mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto*

Sotto il profilo merceologico, la concentrazione in esame riguarda principalmente il mercato dei servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto. Il buono pasto è utilizzato dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni (di seguito, anche i committenti) che non vogliono o non possono dotarsi di una mensa interna e che offrono ai loro dipendenti i suddetti buoni in sostituzione del servizio di mensa. A tal fine i committenti stipulano con le imprese che organizzano e gestiscono i servizi sostitutivi di mensa contratti di fornitura di buoni pasto che possono essere utilizzati dai loro dipendenti presso gli esercizi convenzionati.

Il mercato rilevante, sulla base delle risultanze istruttorie, è quello della fornitura di buoni pasto in Italia, che ricomprende sia le forniture ad imprese pubbliche che quelle ai soggetti privati. Le modalità di acquisizione del servizio, infatti, a prescindere dalle caratteristiche della clientela (pubblico o privato), sono solitamente identiche. In tal senso rileva, inoltre, la circostanza per cui la rete di convenzionamento di ciascuna società emittente è unica e gli esercizi convenzionati accettano indifferentemente i buoni pasto tanto dei lavoratori privati che dei pubblici dipendenti.

Inoltre, con specifico riferimento alle modalità di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa da parte dei committenti, sia le pubbliche amministrazioni sia le principali aziende private si avvalgono di procedure concorsuali o altre forme di confronto competitivo per selezionare i migliori fornitori sia dal punto di vista economico che tecnologico. Non a caso, dalle risultanze istruttorie è emerso come i maggiori clienti privati ricorrono a gare informali, analoghe alle procedure ad evidenza pubblica, per affidare i servizi in questione. Si tratta di gare che sono anch'esse per lo più centralizzate su base nazionale, non diversamente da quelle indette dalla pubblica amministrazione tramite CONSIP.

Dal punto di vista dell'offerta, l'attività principale svolta dalle imprese che operano in questo mercato riguarda la promozione dell'utilizzo dei buoni pasto e la vendita degli stessi ai soggetti che offrono il servizio di sostituzione mensa ai propri dipendenti; a ciò si accompagna l'attività di convenzionamento degli esercizi che forniscono il servizio sostitutivo di mensa. Vi sono poi altre funzioni, finalizzate allo svolgimento dell'attività principale, che riguardano la produzione dei buoni e la gestione degli stessi a seguito del loro utilizzo. Neppure relativamente a tali profili è dato riscontrare differenze di sorta a seconda che il servizio sia offerto ad un cliente privato ovvero ad una pubblica amministrazione. Nel senso dell'unicità del mercato rileva peraltro il fatto che tutti i maggiori operatori annoverano tra i primi clienti tanto enti pubblici quanto imprese private.

Anche alla luce del fatto che le gare bandite dai committenti sono per lo più centralizzate su base nazionale, si può ritenere che il mercato in questione abbia dimensione nazionale. A tal fine giova, altresì, considerare che le condizioni contrattuali praticate dai fornitori agli esercenti si presentano sostanzialmente omogenee su tutto il territorio nazionale.

Nel 2009, il valore totale delle vendite nel mercato della fornitura di buoni pasto a clienti pubblici e privati in Italia risulta pari a circa [2-3] miliardi di euro<sup>8</sup>.

In tale contesto, la domanda di buoni pasto espressa dalla Pubblica Amministrazione rappresenta circa il 33% del totale<sup>9</sup>, mentre quella proveniente dai grandi utilizzatori privati (con un numero di dipendenti superiore a 100) che utilizzano procedure competitive si assesta intorno al 45%, potendosi pertanto ritenere che l'80% circa della domanda complessiva di buoni pasto in Italia viene soddisfatta ad esito di procedure competitive<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Dato fornito dalla parte comunicante.

<sup>9</sup> Dato fornito dalla parte comunicante.

<sup>10</sup> La parte residuale della domanda, rappresentata da privati di minore entità, procede a contrattazione diretta con il proprio fornitore di fiducia.

La tabella seguente riporta le quote di mercato dei principali operatori a partire dal 2008, nonché l'indicazione della quota di mercato dei medesimi operatori a seguito della definitiva aggiudicazione della gara CONSIP 5, in occasione della quale né l'acquirente né l'acquisita si sono aggiudicate alcun lotto:

**Tabella 1**

	2008	2009	Quote post CONSIP 5
Edenred	[40-45%]	[40-45%]	[35-40%]
Qui ! Group	[10-15%]	[10-15%]	[15-20%]
Day Ristoservice	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Sodexho Pass	[10-15%]	[5-10%]	[5-10%]
Pellegrini	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]
Compass	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]
Ristochef	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Repas Lunch Coupon	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Coop. italiana di ristorazione	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Altri	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]

Come si evince dalla precedente tabella, sul mercato in questione operano numerosi e qualificati concorrenti, prevalentemente appartenenti a gruppi multinazionali in grado di esercitare un'efficace pressione competitiva nei confronti del soggetto risultante dall'operazione. In particolare, il mercato è caratterizzato dalla presenza di imprese di maggiori dimensioni fra le quali aziende *leader* nel settore della ristorazione europea e progressivamente entrate nel mercato nazionale tramite acquisizioni di società italiane (tra questi, Sodexho Pass, con una quota di mercato attualmente intorno al [5-10%] e il gruppo Compass, con una quota intorno al [1-5%]).

Inoltre, sul medesimo mercato sono attivi operatori di dimensioni nazionali o locali in grado di competere con gli operatori maggiori nella fornitura di buoni pasti alla clientela pubblica e privata. Tra questi operatori nazionali, si segnala la società Qui!Group, secondo operatore di mercato con una quota pari al [15-20%] e la società Pellegrini, presente con una quota di circa il [1-5%].

Infine, una significativa pressione concorrenziale è esercitata anche dalle cooperative, fra cui una posizione di rilievo, con una quota del [10-15%], è detenuta da CAMST, che controlla Day Ristoservice S.r.l., terzo operatore di mercato.

La dinamicità del mercato in esame è confermata, peraltro, proprio dall'esito dell'ultima gara indetta da Consip, il cui valore complessivo ammontava a circa 820 milioni di euro, pari a circa 1/3 del valore dell'intero mercato. In tale occasione sono risultati aggiudicatari<sup>11</sup> le società Qui! Group S.p.A. (secondo operatore del mercato) e Day Ristoservice S.p.A. (terzo operatore), mentre né Edenred né Ristochef sono risultate aggiudicatari di alcun lotto.

<sup>11</sup> L'aggiudicazione definitiva è del 27 luglio 2010.

Pertanto, ad esito di tale gara - la quale consentirà la fornitura di buoni pasto alla P.A. per un biennio dalla stipula delle relative convenzioni - si registra il ridimensionamento della quota di mercato detenuta dalle Parti della presente operazione, atteso che la perdita di due importanti lotti nell'ambito della gara Consip 5 ha comportato una riduzione della quota di mercato di Edenred dal precedente [40-45%] all'attuale [35-40%]; analogamente, ad esito della medesima gara la quota di Ristochef è passata dal precedente [1-5%] all'attuale [1-5%]<sup>12</sup>. In maniera speculare, gli esiti di tale gara determinano la contemporanea crescita di alcuni operatori concorrenti: in particolare, la quota di mercato del secondo operatore, Qui! Group, in precedenza pari al [10-15%], ad esito di Consip 5 è cresciuta fino all'attuale [15-20%], mentre la quota di Day Ristoservice è passata dal precedente [10-15%] all'attuale [10-15%].

A tali elementi si aggiunga che il mercato della fornitura dei buoni pasto non presenta peculiari barriere all'entrata. Infatti, l'esercizio del servizio in questione non richiede specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni amministrative, di modo che qualunque soggetto è libero di intraprendere un'iniziativa imprenditoriale nel settore. In tale contesto giova altresì evidenziare che la realizzazione di una rete di esercizi convenzionati, a detta della parte comunicante, non comporterebbe rischi eccessivi o investimenti elevati, atteso che detti esercizi non sarebbero legati, in linea generale, da vincoli di esclusiva con alcun fornitore: infatti, le reti di esercizi convenzionati dei principali operatori sarebbero in gran parte sovrapposte, ossia nella maggior parte degli esercizi risultano utilizzabili i buoni pasto offerti da una pluralità di imprese.

In tale contesto, i buoni pasto elettronici, che rappresentano un'alternativa, pur se allo stato marginale, del buono pasto cartaceo, non introducono, allo stato attuale, elementi di fidelizzazione della rete di esercizi convenzionati né determinano aumenti dei costi di gestione del servizio.

Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che tale prodotto è stato introdotto nel 1994 da Edenred e successivamente si è diffuso presso tutti i principali operatori di mercato, fra i quali Qui! Group, Sodexo, Pellegrini, Day, CIR e Ristomat. La tecnologia alla base di tale prodotto è agevolmente reperibile sul mercato e le imprese emittitrici possono sia avvalersi degli apparecchi di lettura (POS) dei tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat)<sup>13</sup> sia dotare gli esercenti di appositi apparecchi, realizzati al precipuo scopo di consentire l'accettazione del proprio buono pasto elettronico.

Con riferimento, inoltre, agli eventuali costi gravanti sugli esercizi convenzionati relativi alla gestione dei buoni pasto elettronici, Edenred ha evidenziato di non richiedere il pagamento di commissioni aggiuntive a carico dell'esercente.

Inoltre, dalle risultanze istruttorie emerge un potere di mercato da parte della domanda, sia privata che pubblica. Quest'ultima, in particolare, sarebbe estremamente concentrata, dal momento che è espressa in forma aggregata da numerose amministrazioni pubbliche attraverso le gare bandite da CONSIP.

<sup>12</sup> Peraltro, sempre con riferimento a Ristochef, va evidenziato il trend nettamente decrescente della sua quota di mercato già a partire dal 2008 (Cfr. Tabella 1).

<sup>13</sup> Successivamente all'installazione di appositi software, sono in grado di leggere e contabilizzare le transazioni relative al buono pasto elettronico.

Infine, gli elementi acquisiti delineano una tendenza di crescita del mercato, sia in termini di valore del fatturato totale sia in termini di clienti finali, ossia di dipendenti ai quali il datore di lavoro ha fornito il buono pasto come servizio sostitutivo della mensa<sup>14</sup>.

## **ii) Il mercato della fornitura di voucher sociali**

L'operazione in esame interessa anche il mercato della fornitura di *voucher* sociali.

Per “*voucher* sociale” si intende, in generale, un titolo per l'acquisto destinato alle fasce deboli della popolazione. Tale prodotto ricomprende qualsiasi forma di aiuto sociale finalizzato all'acquisto di determinati beni o servizi, non implicando necessariamente l'utilizzo di veri e propri “buoni servizio”, ossia di titoli abilitativi per l'acquisto dei prodotti o servizi oggetto di sovvenzione.

In tale contesto, la Pubblica Amministrazione può gestire direttamente l'erogazione del *voucher* sociale, secondo le diverse modalità sopra descritte (e.g. rimborso diretto ai beneficiari, erogazione diretta di buoni servizio, acquisto di card dalla GDO) ovvero ricorrere all'outsourcing richiedendo servizi di gestione a soggetti esterni. Tuttavia, il modello della gestione diretta della P.A. è quello ad oggi largamente prevalente per la gestione dei *voucher* sociali.

Laddove, tuttavia, la P.A. scelga di rivolgersi all'esterno per la gestione del servizio in esame, una prima possibilità è quella di ricorrere ad intermediari che operano senza finalità di profitto (ossia altri enti pubblici ovvero operatori del c.d. “terzo settore”), i quali vengono sussidiati in modo da coprire i costi di gestione.

Nel corso degli ultimi anni si è cominciata a delineare, in alternativa al canale *no profit*, una tendenza a rivolgersi anche ad operatori di mercato per la gestione del sistema di erogazione dei *voucher* sociali. In caso di *outsourcing*, la P.A. utilizza procedure ad evidenza pubblica volte a selezionare il soggetto che dovrà erogare tali *voucher*. Si tratta di affidamenti di durata generalmente molto breve (sulla base delle gare cui le Parti hanno partecipato, mediamente un anno e mezzo).

Quanto al processo di creazione di una rete di esercizi convenzionati, occorre distinguere tra: (i) i *voucher* sociali destinati all'acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati (negozi alimentari, farmacie, cartolerie, ecc.) e (ii) i *voucher* sociali volti a legittimare la fruizione di prestazioni educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie (presso scuole paritarie, asili nido, ecc.).

Nel primo caso fra i compiti assegnati all'aggiudicatario rientra normalmente anche il processo di creazione della rete di pubblici esercizi accreditati presso cui è possibile fruire del servizio. Nel secondo caso, invece, è generalmente l'amministrazione appaltante che procede a selezionare i soggetti erogatori dei servizi e delle prestazioni sociali, tipicamente attraverso un bando di accreditamento che valuta specifici requisiti.

In considerazione dell'oggetto delle prestazioni generalmente richieste per gestire un programma di *voucher* sociali, i soggetti che sinora hanno manifestato interesse per le prime sperimentazioni in tal senso sono imprese che hanno sfruttato le efficienze derivanti dalla presenza in settori per qualche verso contigui, fra cui non solo le imprese attive nel settore dei buoni pasto (che dispongono di uno specifico *know-how* nella gestione di titoli sostitutivi di prestazioni

---

<sup>14</sup> A detta della parte comunicante, tale trend sarebbe attribuibile all'incremento del numero di imprese che hanno fatto ricorso, negli anni recenti, ai servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto e conseguentemente del numero di dipendenti che ricevono i buoni pasto dai propri datori di lavoro.

economiche), ma anche operatori finanziari (quali Poste Italiane, già ampiamente presente sul mercato con il prodotto Carta Acquisti) che dispongono di reti distributive capillari e possono contare sulle reti degli strumenti di pagamento: in tale contesto, le Parti hanno evidenziato l'assenza di fattori ostativi ad un possibile ingresso su tale mercato anche di istituti finanziari.

Più in generale, anche tenuto conto dell'assenza di barriere all'ingresso, non appaiono influenzate dalla presente operazione le possibilità di ingresso per chiunque voglia investire in tale potenziale mercato. Infatti, al di là delle sinergie derivanti dalla presenza di un *know-how* aziendale nella gestione di titoli sostitutivi di prestazioni economiche, le stesse imprese attive nella fornitura di buoni pasto devono di volta in volta specificamente attrezzarsi, come chiunque altro, ove decidano di partecipare ad una gara (anche in termini di convenzionamento di una specifica tipologia di esercizi commerciali generalmente diversa dai ristoratori).

In considerazione del livello di sviluppo embrionale in cui si trova tale mercato, non è possibile al momento definire con certezza gli ambiti geografici entro cui si svilupperanno condizioni competitive omogenee. Infatti, molto dipenderà dall'attrattività dei progetti che saranno ideati dalle pubbliche amministrazioni, suscettibili di influenzare le scelte di investimento dei soggetti interessati a sviluppare il business dei servizi di gestione di programmi di aiuti sociali.

Al riguardo, si può comunque osservare che, sul totale delle risorse impiegate nella spesa sociale dalla P.A., la stragrande maggioranza è erogata dai Comuni, mentre una parte molto minore è erogata da Regioni/Province o direttamente dallo Stato.

Sino ad oggi, il nascente mercato dei *voucher* sociali è stato caratterizzato solo da alcune sperimentazioni diffuse su diverse parti del territorio nazionale, in cui l'ambito geografico di gestione dei diversi progetti è dipeso dalla concreta iniziativa dell'amministrazione appaltante: si sono registrate iniziative sia su base nazionale, fra cui il progetto sinora più rilevante dell'intero mercato (la Carta Acquisti citata), sia su base regionale (le gare indette dalla Regione Lombardia e dalla Regione Sicilia), sia infine su base comunale.

In ogni caso si osserva che i servizi di gestione di *voucher* sociali sono assegnati dalle diverse P.P.A.A. sulla base di procedure competitive aperte e che non vi sono barriere di alcun tipo rispetto allo sviluppo di una offerta su base nazionale. Pertanto, ai fini della valutazione dell'operazione in esame, si può assumere che il mercato della fornitura di *voucher* sociali abbia una dimensione geografica nazionale.

Le dimensioni di tale mercato sono attualmente estremamente ridotte, soprattutto con specifico riferimento al segmento dei *voucher* sociali cui sono riconducibili le società emettrici di buoni pasto: tutte le imprese attive sul mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto hanno una posizione assolutamente marginale sul mercato dei *voucher* sociali. In sintesi, si tratta di un mercato con potenzialità di sviluppo assai ampie, privo di significativa barriere all'ingresso e potenzialmente aperto ad operatori attivi in diversi settori.

Tanto premesso, per quanto rileva ai fini della presente operazione, deve rilevarsi come su tale mercato le Parti dell'operazione hanno una posizione marginale, atteso che, come detto, la sola Poste Italiane, tramite la Carta Acquisti, gestisce volumi largamente superiori rispetto a quelli gestiti congiuntamente dalle Parti della presente operazione.

In tale contesto, la quota congiunta attribuibile alle Parti della presente operazione, prendendo a riferimento i dati relativi ai *voucher* gestiti su incarico dei Comuni (che rappresentano la parte più significativa della domanda potenziale) è inferiore al 2% dell'intero mercato.

Pertanto, l'acquisizione di Ristochef da parte di Edenred non appare modificare significativamente le dinamiche concorrenziali presenti sul nascente mercato della fornitura di *voucher* sociali.

## VII. CONCLUSIONI

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, la realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame non comporta la costituzione né il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, quello della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto e quello della fornitura di *voucher* sociali.

In particolare, quanto al primo mercato, in ragione delle sue peculiarità di *bidding market*<sup>15</sup> nonché del fatto che la recente gara Consip 5 ha comportato una riduzione della quota già detenuta da Edenred<sup>16</sup>, si ritiene che l'acquisizione della società Ristochef non sia suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto.

Analogamente, in relazione al mercato dei *voucher* sociali, in ragione della posizione assolutamente marginale detenuta su di esso dalle imprese attive anche nel mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa e del potenziale sviluppo di tale nuovo mercato che presumibilmente vedrà attivi anche operatori presenti in diversi settori dell'economia<sup>17</sup>, si ritiene che l'operazione in esame non sia idonea a limitare le dinamiche concorrenziali nel mercato citato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le Parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

## DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo di Ristochef S.p.A. da parte di Edenred Italia S.r.l., comunicata in data 5 ottobre 2010.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi

<sup>15</sup> Il mercato in questione ha le caratteristiche di un "bidding market", ossia un mercato in cui il reale confronto competitivo non si svolge "sul" mercato ma "per il" mercato, atteso che i diversi operatori competono in fase di gara per accrescere la propria posizione di mercato. In presenza di tale peculiarità di mercato, la teoria economica ritiene che, specialmente quando si analizza l'impatto di una concentrazione (come nel caso di specie), la valutazione delle sole quote di mercato delle Parti non sia sufficiente a valutare il reale impatto dell'operazione.

<sup>16</sup> cfr. Tabella 1

dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

---

<sup>17</sup> Come già accade con Poste Italiane.



**C10884 - CEF ENERGIA/PHENIX RENEWABLES***Provvedimento n. 22014*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CEF ENERGIA B.V. in data 20 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

BNP Paribas Investment Partners S.A. (di seguito, BNP Paribas Investments) è una società attiva a livello mondiale nell'asset *management* che fa capo al gruppo bancario BNP Paribas.

BNP Paribas Investments controlla indirettamente CEF ENERGIA B.V. (di seguito, CEF ENERGIA), una società di diritto olandese, di recente costituzione, deputata a svolgere attività di acquisizione e gestione di partecipazioni societarie che, nell'operazione in esame, agisce come veicolo di acquisizione. Il gruppo BNP Paribas non ha ad oggi prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili pur essendo titolare, per mezzo di una società controllata, dei diritti e delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Nel 2009 il fatturato consolidato realizzato, a livello mondiale, da BNP Paribas è stato pari a circa 79,3 miliardi di euro, di cui [6-7]<sup>1</sup> miliardi di euro in Italia.

Phenix Renewables S.r.l. (di seguito, Phenix) è una società costituita per svolgere le attività di progettazione, realizzazione, e gestione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ad oggi, la società è titolare dei diritti, autorizzazioni e permessi per la costruzione, esercizio e gestione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare (di seguito, Impianto) di potenza pari a 24,192 MWp in un'area sita nel comune di Canino (Viterbo). Il capitale sociale di Phenix è detenuto per il 99% da MedEnergy Global Ltd (di seguito, MedEnergy Global), e per l'1% da MedEnergy S.r.l. (di seguito, MedEnergy), società che effettuano investimenti in progetti fotovoltaici ad uno stadio iniziale, destinati alla vendita una volta raggiunta una fase di maggiore sviluppo.

Nel 2009 Phenix non ha realizzato alcun fatturato.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di BNP Paribas Investments, per mezzo della sua controllata CEF ENERGIA, del controllo esclusivo di Phenix. L'operazione in esame sarà realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di Phenix, a seguito della quale CEF ENERGIA verrà a detenere una partecipazione pari al 70%, mentre il restante

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

capitale sociale di Phenix risulterà suddiviso tra MedEnergy Global (8,31%), MedEnergy (0,08%) e REC Systems A.S. (di seguito REC) (21,61%)<sup>2</sup>.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato rilevante*

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovranazionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica. Dato che l'impianto fotovoltaico oggetto di acquisizione sarà localizzato nel Lazio, la zona interessata dall'operazione in esame è la macrozona Sud.

#### *Effetti dell'operazione*

Nel mercato rilevante dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica il gruppo BNP Paribas è presente nella macrozona Sud con la società Megasol S.r.l.<sup>3</sup>, titolare di autorizzazioni e permessi per la costruzione di un impianto fotovoltaico in provincia di Viterbo che allo stato non è ancora operativo. L'operazione in esame comporterà un incremento marginale della quota di mercato, in termini di capacità installata, del Gruppo BNP Paribas in quanto, una volta realizzato l'impianto, essa rimarrà largamente inferiore al punto percentuale.

Alla luce di tutto ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Investment and Quotaholders' Agreement è previsto che la partecipazione del 21,61% di REC al capitale di Phenix sia ceduta a MedEnergy Global e a MedEnergy entro 5 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'impianto, previsto entro il 30 giugno 2011. Qualora MedEnergy Global e MedEnergy non acquistassero la partecipazione di REC è stata prevista un'opzione di acquisto a favore di CEF ENERGIA.

<sup>3</sup> C10441- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT-CEF ENERGIA/SUNHOLDING, provv. n. 20779 pubblicato in Boll. n. 6/2010.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Luigi Fiorentino*

**IL PRESIDENTE**

*Antonio Catricalà*

---

**C10886 - KLEFIN ITALIA/INVESTIMENTI COMMERCIALI SAVIGNANO***Provvedimento n. 22015*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Klépierre S.A., pervenuta in data 20 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Klépierre S.A. (di seguito anche Klépierre) è una società appartenente al gruppo BNP Paribas, che svolge principalmente attività di gestione patrimoniale, consistente nella detenzione, a fini di locazione, di centri commerciali siti in Francia ed in altri Paesi europei. In Italia, nel mercato della locazione di immobili ad uso commerciale, Klépierre detiene 35 gallerie commerciali, direttamente e indirettamente, tramite il fondo immobiliare denominato K2, nonché le società Klécar Italia S.p.A. e Kléfin S.p.A. (di seguito anche Klefin Italia); Klépierre controlla altresì, direttamente o indirettamente, alcune società veicolo proprietarie di gallerie commerciali, e detiene il 50% della società Clivia 2000 S.r.l., titolare di 3 gallerie. Esercita, inoltre, attività di gestione di centri commerciali: in tale settore la società è attiva in Italia tramite Ségéce Italia.

Il fatturato mondiale realizzato nel 2009 dal Gruppo BNP Paribas, è pari a circa 79 miliardi di euro, di cui circa [6-7]<sup>1</sup> miliardi di euro realizzati in Italia.

Investimenti Commerciali Savignano S.r.l. (di seguito anche ICS), società di diritto italiana controllata congiuntamente da Commercial Investment Savignano S.a.r.l. e da Pradera Holdco S.A., detiene, direttamente e indirettamente, tramite la controllata GE.CO S.r.l. (di seguito anche GE.CO), una galleria commerciale ubicata nel comune di Savignano sul Rubicone (FC), nella quale sono localizzati quarantatre esercizi commerciali adibiti a sale bowling, ristorante, sala cinematografica, punti di vendita commerciali, uffici ed altre attività commerciali. In particolare, quaranta esercizi commerciali sono riconducibili a GE.CO mentre i tre restanti sono riconducibili a ICS.

Il fatturato realizzato da ICS nel 2009 è pari a circa 5,904 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Klépierre, tramite la sua controllata Klefin Italia S.p.A., del controllo esclusivo di ICS, la quale, a sua volta detiene la totalità delle quote di GE.CO.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16 della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa il settore immobiliare ed, in particolare, il mercato della locazione di immobili ad uso commerciale. Tale mercato ha ad oggetto la locazione di magazzini, negozi e qualunque altro bene immobile destinato all'esercizio della rivendita di beni e servizi al consumatore finale. Per uso commerciale deve intendersi la detenzione di un immobile per la distribuzione di beni di consumo agli utilizzatori finali. L'uso commerciale può riguardare diverse tipologie di punti vendita: non solo i singoli negozi, ma anche le strutture distributive localizzate all'interno di gallerie commerciali o di centri commerciali.

Una puntuale delimitazione geografica del mercato non appare necessaria, in quanto pur considerando l'ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena ove opera l'acquisita, secondo le informazioni fornite dalle parti, Klépierre detiene un'unica galleria commerciale e la quota di mercato successivamente al completamento della presente operazione sarà pari a  $[1-5\%]$ . Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione notificata non appare suscettibile di determinare modifiche sostanziali alla struttura concorrenziale del mercato di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

**C10888 - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON/OPTIMI CORPORATION**

*Provvedimento n. 22016*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, pervenuta in data 21 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (di seguito, ERICSSON) è una società di diritto svedese a capo dell'omonimo gruppo, attivo nello sviluppo e nella vendita di prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni destinati all'industria e ai consumatori. In particolare, ERICSSON fornisce agli operatori di rete mobile e fissa le apparecchiature di rete e i servizi connessi, oltre a sviluppare prodotti per applicazioni speciali, tra cui sistemi di difesa, sistemi di supporto alle imprese, infrastrutture di rete, piattaforme mobili e moduli di alimentazione. Attraverso la *joint venture* Sony Ericsson Mobile Communications, infine, ERICSSON sviluppa e commercializza una gamma di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, inclusi quelli supportanti applicazioni multimediali e altri servizi personali di comunicazione.

Nel 2009, il fatturato consolidato realizzato da ERICSSON a livello mondiale è stato di circa 24 miliardi di euro, di cui circa 6,2 miliardi di euro per vendite in Europa e 856 milioni di euro per vendite in Italia.

OPTIMI CORPORATION (di seguito, OPTIMI) è una società di diritto statunitense con sede nello stato della Georgia, attiva nella fornitura di sistemi e servizi di *Information Technology* e, in particolare, di soluzioni ingegneristiche per reti di telecomunicazioni mobili. OPTIMI è controllata da alcune persone fisiche.

Il fatturato complessivo realizzato da OPTIMI, nel 2009 a livello mondiale è stato di circa 17 milioni di euro, di cui circa 5,4 milioni di euro per vendite in Europa e circa 168.000 euro per vendite in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di ERICSSON, del controllo esclusivo di OPTIMI. L'acquisizione avverrà attraverso la fusione per incorporazione di OPTIMI in una società veicolo controllata da Ericsson Inc., società a sua volta controllata da ERICSSON. A conclusione dell'operazione ERICSSON acquisirà una quota del capitale sociale di OPTIMI pari al 100%.

Nell'ambito dell'operazione in esame è previsto che le persone fisiche già azioniste di OPTIMI sottoscrivano un patto di non concorrenza della durata di quattro anni secondo il quale è fatto

obbligo alle stesse di non attivarsi, né direttamente né indirettamente, in attività legate allo sviluppo, implementazione o supporto di *software* e soluzioni relative all'attività di *network simulation, prediction, optimization* e *service monitoring* destinate ad operatori *wireless*, a produttori di apparecchiature di rete o a imprese di attive nel settore dell'*engineering consulting*. Il descritto patto di non concorrenza è geograficamente esteso ad un raggio di 100 miglia da ciascun luogo in cui l'impresa acquisita o le sue sussidiarie hanno offerto, prima della cessione, prodotti e servizi relativi alle suddette attività.

È inoltre previsto un patto di non sollecitazione secondo il quale alle medesime persone fisiche è imposto il divieto, per un periodo di quattro anni dalla realizzazione dell'operazione e salvo autorizzazione dell'acquirente, di porre in essere comportamenti diretti a sollecitare o ad assumere dipendenti di OPTIMI o di sue controllate.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e non sollecitazione descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che abbiano durata non superiore ai tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione e che la portata geografica sia limitata ai soli territori in cui il venditore operava, ovvero ai territori nei quali il venditore aveva pianificato di operare prima della realizzazione della presente operazione<sup>1</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame interessa il settore dell'*Information Technology* (di seguito, IT), e, in particolare, i seguenti mercati: *i*) il mercato per la fornitura degli *Operation Support Systems* (di seguito, OSS) per reti mobili di telecomunicazioni; *ii*) il mercato dei servizi per le reti mobili di telecomunicazioni, incluso il segmento dei servizi di consulenza.

Il mercato per la fornitura di sistemi OSS per reti mobili di telecomunicazioni comprende una serie di attività che consentono, in particolare agli operatori di telecomunicazioni di sviluppare, gestire e mantenere le proprie reti in modo da soddisfare le esigenze tecniche e commerciali. Gli OSS sono composti asseconda dei casi da *software, middleware* o *hardware* che possono svolgere varie funzioni quali, ad esempio le verifiche, la raccolta dei dati e la gestione della sicurezza. In linea con quanto affermato dalla Commissione europea<sup>2</sup>, la fornitura di OSS e dei servizi correlati appare differire, in termini di sostituibilità, dai *Business Support Systems* (BSS) con riguardo, in

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

<sup>2</sup> Cfr. caso n. COMP/M.4297 - NOKIA / SIEMENS del 13 novembre 2006.

particolare, alle possibilità di utilizzo a seconda delle caratteristiche della rete di comunicazioni elettroniche; gli OSS infatti non possono essere utilizzati per entrambi i servizi di telefonia mobile e di telefonia fissa.

Il mercato geografico rilevante della fornitura degli OSS può considerarsi di dimensione quantomeno europea se non globale, in considerazione di vari fattori quali la standardizzazione a livello internazionale degli apparecchi di telefonia mobile, i costi di trasporto assai limitati e la liberalizzazione dei servizi.

Nel 2009 la quota di mercato di ERICSSON a livello europeo è stata di circa il [10-15%]<sup>3</sup> mentre quella di OPTIMI è stata di circa il [1-5%]. Il mercato in esame vede la presenza di numerosi e qualificati operatori, fra i quali Nokia Siemens, Telecordia, Oracle, Amdocs, IBM, Aircom e HP.

L'operazione comunicata interessa altresì il mercato dei servizi professionali per le reti di telecomunicazioni; tale mercato include differenti segmenti quali, ad esempio, servizi di *training*, la consulenza e supporto all'integrazione e collaudo delle reti di telecomunicazione. I servizi di consulenza comprendono la prestazione di interi progetti di consulenza in merito ad aspetti quali la pianificazione e progettazione di rete, il *benchmarking*, l'*auditing*, la sicurezza di rete, i processi di funzionamento e *performance* della rete, l'attività di ricerca e innovazione, l'introduzione di nuove tecnologie, l'attività di verifica della rete, l'ottimizzazione e la messa a punto di strategie di rete.

Il mercato geografico rilevante, in relazione alla prestazione di servizi professionali per le reti di telecomunicazione, può considerarsi di dimensione quantomeno europea se non globale, anche se la presenza a livello locale di tali operatori appare ancora importante in particolare quando i servizi devono essere prestati *in loco*.

Nel 2009 la quota di mercato di ERICSSON a livello europeo è stata di circa il [5-10%], mentre la quota di OPTIMI è stata inferiore all'1%. Il mercato vede la presenza di vari qualificati operatori, fra i quali Nokia Siemens, Alcatel Lucent, Motorola, Huawei, LCC e AirCom.

Alla luce di quanto sopra esposto, e in considerazione dall'assenza di elevate barriere all'ingresso, della presenza di qualificati concorrenti, nonché delle limitate sovrapposizioni sui mercati rilevanti, l'operazione non appare tale da determinare una modifica sostanziale della struttura dei suddetti mercati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutarli, laddove ne sussistano i presupposti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>3</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10889 - DOLOMITI ENERGIA - SET-TRENTA/RAMO DI AZIENDA DEL COMUNE DI OSSANA***Provvedimento n. 22017*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Dolomiti Energia S.p.A., pervenuta in data 21 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Dolomiti Energia S.p.A. (di seguito, DE) società risultante dalla fusione per incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A.<sup>1</sup>, è attiva, sia direttamente che tramite società controllate, nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano, della cogenerazione, del teleriscaldamento, dei servizi di illuminazione pubblica, del ciclo idrico integrato e della gestione rifiuti.

In particolare DE svolge, per mezzo della controllata Trenta S.p.A. ( di seguito, Trenta) - di cui possiede una partecipazione di circa l'83% - l'attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale e, tramite la controllata Società Elettrica Trentina per la Distribuzione di Energia Elettrica S.p.A. (di seguito, SET) - di cui detiene una quota azionaria di circa il 58% - l'attività di distribuzione di energia elettrica.

DE è soggetta al controllo congiunto del Comune di Trento, del Comune di Rovereto e di Tecnofin Trentina S.p.A., che detengono delle partecipazioni nel capitale sociale di DE rispettivamente pari al 21,8%, al 20,3% e al 15,9% circa. La restante quota del capitale sociale è ripartita tra soci privati tra cui FT Energia S.p.A., A2A S.p.A. e Fondazione Caritro.

Nel 2009, il fatturato consolidato di DE, realizzato interamente in Italia, è stato di circa 567 milioni di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda di proprietà del Comune di Ossana (Trento), attivo nella vendita e distribuzione di energia elettrica esclusivamente nel comune di Ossana.

Nel 2009, il fatturato realizzato dal ramo d'azienda in questione è stato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]*<sup>2</sup> euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di DE, tramite le controllate Trenta e SET, del ramo d'azienda di proprietà del Comune di Ossana, attivo nella vendita e distribuzione di energia elettrica. In particolare, l'operazione consiste:

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 19556 del 19 febbraio 2009, C9939 - *TRENTINO SERVIZI/DOLOMITI ENERGIA*, in Boll. n. 7/09.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

- nel conferimento a Trenta, da parte del Comune di Ossana, degli *assets* funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica nel suddetto comune, a fonte della deliberazione da parte di Trenta di un aumento di capitale riservato a favore del Comune di Ossana, ad esito del quale quest'ultimo deterrà una quota dello 0,27% nel capitale sociale di Trenta;
- nella stipula di un contratto di affitto d'azienda tra il Comune di Ossana e SET relativo agli *assets* funzionali alla prestazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### IV.1 Mercati rilevanti

L'operazione in esame riguarda i mercati della distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica.

##### i) La distribuzione di energia elettrica

L'attività di distribuzione è definita, ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come *“il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”*. Tale servizio è svolto sulla base di concessioni esclusive aventi scadenza il 31 dicembre 2030. La legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'attività di distribuzione deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali.

In ragione del fatto che i distributori operano in regime di monopolio, la dimensione geografica del mercato si identifica con il territorio oggetto della concessione, che coincide con il comune.

Nel caso di specie, il mercato rilevante può essere individuato nell'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio del comune di Ossana.

##### ii) La vendita di energia elettrica ai clienti finali

La giurisprudenza comunitaria<sup>3</sup> e nazionale è orientata a distinguere la vendita rivolta ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella relativa alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione.

A sua volta, la vendita alle piccole imprese in bassa tensione deve considerarsi distinta da quella rivolta agli utenti domestici, in quanto le offerte destinate alle suddette tipologie di clienti finali

---

<sup>3</sup> Cfr. M3440- *Eni-GDP-EDP*.

non sono sostituibili. Infatti, l'utenza domestica si differenzia per profili di consumo particolari, per l'alto livello di standardizzazione dei contratti, per la presenza di alcuni obblighi di servizio universale imposti dalla regolamentazione e per un profilo di rischio di insolvenza più elevato rispetto alla clientela non domestica.

Nella definizione dell'ambito di tali mercati non è opportuno individuare mercati distinti sulla base del regime di maggior tutela e di salvaguardia<sup>4</sup> di cui gli utenti finali possono eventualmente godere, in quanto i gestori di tale servizio sono in diretta concorrenza con gli operatori del mercato libero, non vi sono ostacoli al passaggio da un regime all'altro e le offerte sono tra loro pienamente sostituibili.

Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati individuati occorre rilevare che, mentre per gli utenti in alta e media tensione il mercato è certamente nazionale, in quanto si riscontra una più significativa mobilità della domanda, per l'utenza domestica e per quella non domestica connessa in bassa tensione i costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori sono maggiori. Per tale ragione, si tende a considerare la dimensione geografica di tali mercati sub-nazionale, anche se la loro esatta definizione costituisce una questione ancora aperta e pur tuttavia non necessaria ai fini della valutazione del caso in esame.

L'operazione comunicata interessa i mercati della vendita di energia elettrica rivolta ai clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ed i clienti industriali connessi in media/alta tensione.

#### ***IV.2. Effetti dell'operazione***

##### **i) La distribuzione di energia elettrica**

Nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica l'operazione in esame comporterà la mera sostituzione di un operatore monopolista locale - il ramo d'azienda del Comune di Ossana - con Trenta, la società controllata da DE. A livello nazionale, nel 2009, le quantità di energia elettrica distribuite dalle Parti rappresentano una quota, dei volumi complessivamente distribuiti, inferiore al punto percentuale.

##### **ii) La vendita di energia elettrica ai clienti finali**

Per quanto riguarda la vendita di energia elettrica a clienti industriali e commerciali connessi alla rete in medio-alta tensione, sia DE che il ramo di azienda oggetto di acquisizione detengono quote di mercato a livello nazionale inferiori all'1% e anche la quota congiunta risulterà, a seguito dell'operazione, inferiore al punto percentuale.

Relativamente al mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione, l'operazione in esame comporta una marginale sovrapposizione tra le Parti nel Comune di Ossana, in provincia di Trento, l'unico ambito locale dove il ramo d'azienda oggetto di

---

<sup>4</sup> Il servizio di maggior tutela e di salvaguardia sono ambiti di mercato regolamentati per i quali è prevista la definizione di tariffe da parte dell'AEEG, rivolti ad utenti che non hanno ancora scelto di passare dal regime "vincolato", pre-esistente, a quello libero, entrato in vigore il 1° luglio 2007. In particolare, il servizio di maggior tutela è destinato ai clienti domestici e alle imprese di piccola dimensione connesse in bassa tensione che non hanno cambiato fornitore da quando è entrato in vigore il mercato libero. Il servizio di salvaguardia è destinato ai clienti finali non domestici che non hanno i requisiti per usufruire del servizio di maggior tutela e che sono senza fornitore o che non hanno ancora esercitato la scelta del proprio fornitore.

acquisizione è attivo, ancorché in qualità di operatore *incumbent*. Tale sovrapposizione a livello locale non riguarda, invece, il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione, in ragione del fatto che DE non rifornisce tale tipologia di utenti nel suddetto comune. Ad ogni modo, il gruppo DE e il ramo d'azienda oggetto d'acquisizione detengono, a livello nazionale, una quota di mercato congiunta, sui mercati della vendita a clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione rispettivamente pari allo 0,7% e all'1,3% in termini di volumi venduti nel 2009.

Sulla base di quanto precede, si ritiene che la presente operazione non sia idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni competitive nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---

**C10890 - BENCOM/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE GIULIANO***Provvedimento n. 22018*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Bencom S.r.l. , pervenuta in data 21 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Bencom S.r.l. (di seguito, Bencom) è una società con sede in Ponzano Veneto (TV), interamente controllata da Benetton Group S.p.A..

Benetton Group S.p.A. e le società alla medesima facenti capo (assieme, il Gruppo Benetton) producono, fanno produrre e commercializzano articoli ed accessori per abbigliamento *casual*, abbigliamento sportivo e c.d. *street*, incluse calzature, contraddistinti dai marchi di proprietà, tra i quali "United Colors of Benetton", "Sisley", "012", "The Hip Site", "Killer Loop" e "Playlife". Il gruppo Benetton, infine, produce e fa produrre e commercializza *skateboards* e *snowboards* con il marchio "Killer Loop". La commercializzazione e la vendita dei prodotti ed accessori di abbigliamento avviene per il tramite di esercizi commerciali, allo stato per lo più di proprietà e gestione di terzi, specializzati nella vendita dei summenzionati prodotti e "ad immagine".

Nel 2009 il Gruppo Benetton ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 2 miliardi di euro, di cui circa 1,7 miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa 974 milioni di euro in Italia.

Oggetto d'acquisizione è un ramo d'azienda di proprietà della società Gallerie Giuliano S.r.l., posto nel C.C. Auchan sito in Giuliano in Campania (NA), loc. Chiamano, costituito dall'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di generi non alimentari, individuato con il numero 57+58. Gallerie Giuliano S.r.l. è una società principalmente attiva nell'acquisto, vendita, permuta e costruzione di beni immobili nonché nella gestione e locazione a terzi degli stessi oltre che nella realizzazione e gestione di ipermercati, grandi magazzini e supermercati ed è controllata da Gallerie Commerciali Italia S.p.A..

Il ramo d'azienda oggetto della presente operazione ha realizzato, nel 2009, un fatturato pari a 500.356 euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame riguarda l'affitto da parte di Bencom, per la durata di sette anni, del ramo d'azienda sopra citato destinato alla vendita al dettaglio di abbigliamento bambino ed accessori, composto da impianti e servizi oltre che dall'avviamento, dall'autorizzazione amministrativa e dal diritto di uso e godimento delle parti e dei servizi comuni nonché delle infrastrutture del Centro in conformità alla loro destinazione.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Mercato del prodotto*

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori e, in particolare, quello della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento per bambino, neonato e gestante e dei relativi accessori.

In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi "monomarca" (ad esempio "Max Mara", "Stefanel", "Replay", "Mariella Burani", "Max & Co."), dove prevale il libero servizio che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. È necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un'importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

#### *Mercato geografico*

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Il mercato geografico rilevante ai fini dell'operazione presenta dimensione provinciale, corrispondente alla provincia di Napoli.

***Effetti dell'operazione***

Nel 2009, la quota di mercato detenuta dal gruppo Benetton nella provincia di Napoli è stata pari a circa il [5-10%]<sup>1</sup> e quella detenuta dal ramo d'azienda oggetto della presente operazione è stata [inferiore all'1%].

Si osserva, altresì, che nel mercato in esame sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, tra i quali i principali risultano essere Motivi, Oviessse, Upim e Prenatal.

Data la modesta entità della quota detenuta dal gruppo Benetton e la trascurabile incidenza dell'acquisizione del controllo, da parte dello stesso, di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Napoli.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



**C10891 - NUOVA SIDAP/RAMO DI AZIENDA DI SIRTAM***Provvedimento n. 22019*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Nuova Sidap S.r.l., pervenuta in data 21 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Nuova Sidap S.r.l. (di seguito, Nuova Sidap), è una società che svolge attività commerciale al dettaglio di prodotti alimentari, nonché attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, hotel e motel.

Il capitale sociale di Nuova Sidap è interamente detenuto dalla società Autogrill S.p.A..

Autogrill S.p.A. (di seguito, Autogrill) è una società controllata da Edizione Holding S.p.A., società finanziaria a sua volta controllata dalla società Ragione S.a.p.A. di Gilberto Benetton e C..

Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafé, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani.

Nel corso del 2009 Autogrill ha realizzato un fatturato di circa 5.817 milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a 1.405 milioni di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita al dettaglio di prodotti diversi di proprietà della società Sirtam S.r.l., la quale è attiva, tra le altre cose, nel commercio di prodotti petroliferi e nella gestione di bar e ristoranti.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Autogrill per mezzo della controllata Nuova Sidap, attraverso un contratto di affitto di lunga durata (sei anni), del ramo d'azienda sopra descritto, ubicato presso l'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Arezzo, località San Giuliano, in fregio alla S.S. 679, al km. 4+830, direzione Casello A1.

Inoltre, Autogrill, tramite Nuova Sidap, gestirà anche l'attività di distribuzione carburanti, ubicata presso la medesima area di servizio, in ragione di un contratto di comodato stipulato tra le parti.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

In merito all'acquisizione, da parte di Autogrill, della gestione dell'impianto di distribuzione carburanti si deve evidenziare come l'Autorità, nella propria prassi, considera che il controllo sia di norma attribuibile alla società che detiene la concessione all'esercizio dell'impianto. Nel caso di specie, posto che Autogrill acquisirà, per il tramite della sua controllata Nuova Sidap, la mera gestione dell'impianto di distribuzione carburanti e non la concessione, si ritiene che tale acquisizione non integri un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90<sup>1</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizi commerciali, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolci, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (*snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away*), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizi è associata almeno una delle seguenti licenze: a) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolci (bar, gelaterie, pasticcerie e similari).

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un'ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l'altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nell'ambito comunale di Arezzo, nel quale è localizzato l'esercizio commerciale oggetto di acquisizione, Autogrill è attualmente presente attraverso un solo punto vendita ristoro, mentre è presente nella Provincia di Arezzo attraverso sei esercizi commerciali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

---

<sup>1</sup> Cfr., tra gli altri, provv. n. 21219 del 9 giugno 2010, C10585 - *NUOVA SIDAP/RAMO DI AZIENDA DI RESIDENCE CASTELCERVO*, in Boll. n. 23/10.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che il contestuale comodato per la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti non integra un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---

**C10893 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI FIAMMA 2000***Provvedimento n. 22020*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 22 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

AUTOGRILL S.p.A. (di seguito, Autogrill) è una società controllata da Schematrentaquattro S.r.l., a sua volta controllata da Edizione S.r.l.

Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani.

Nel corso del 2009 Autogrill ha realizzato un fatturato di circa 5.817 milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a 1.405 milioni di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda di nuova realizzazione, destinato all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita al dettaglio di prodotti diversi di proprietà della società Fiamma 2000 S.p.A., la quale è attiva, tra le altre cose, nel commercio di prodotti petroliferi e nella gestione di bar e ristoranti.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Autogrill, attraverso contratto di affitto della durata di tre anni, di un ramo d'azienda di nuova realizzazione di proprietà della società Fiamma 2000 S.p.A., destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attraverso un punto vendita ubicato presso un'area di servizio per la distribuzione dei carburanti nel Comune di Marino (RM), via Nettunense Km. 2+145 dir. Roma.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato

nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

Il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizi commerciali, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolci, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizi è associata almeno una delle seguenti licenze: a) somministrazione di bevande e dolci (bar, gelaterie, pasticcerie e similari); b) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari).

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un'ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l'altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che Autogrill non è attualmente presente, attraverso propri punti vendita, nell'ambito comunale di Marino, nel quale è localizzato l'esercizio commerciale oggetto di acquisizione; Autogrill è invece presente con 27 locali nell'ambito territoriale della Provincia di Roma, su cui sono presenti 7.608 bar e 6.457 ristoranti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10894 - HS POLAND HOLDINGS/PZL WROCLAW***Provvedimento n. 22021*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professo Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società United Technologies Corporation, pervenuta in data 22 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

HS Poland Holdings Sp. z.o.o. (di seguito, Hsp), di diritto polacco, è una società appartenente alla divisione Hamilton Sundstrand del gruppo United Technologies Corporation (di seguito, Utc). Hsp risulta di conseguenza controllata dalla *holding* statunitense del gruppo, la quale è quotata in diverse borse valori (New York, Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Zurigo) e presenta un azionariato diffuso, con nessuno dei soci in grado di esercitare, individualmente o collettivamente, un'influenza decisiva. Il gruppo Utc è specializzato nella fornitura di beni e servizi ad alta tecnologia principalmente per l'industria aerospaziale, automobilistica e delle costruzioni. In particolare, le attività interessate possono essere schematicamente rappresentate dalle sette divisioni seguenti: Otis per gli ascensori; Carrier per gli impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione e refrigerazione; Hamilton Sundstrand per i prodotti aerospaziali e i sistemi di controllo del volo e dei motori; Pratt&Whitney per i motori destinati ad aerei commerciali, civili e militari e per i sistemi di propulsione e le turbine industriali; Sikorsky Aircraft specializzata in elicotteri commerciali e militari; Utc Power in materia di produzione distribuita di energia per l'uso in mezzi di trasporto commerciali e in edifici; infine, Utc Fire&Security Systems per quel che riguarda la sicurezza elettronica, personale e antincendio.

Il fatturato conseguito dal gruppo Utc nell'esercizio 2009 è stato complessivamente pari a 39,5 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi di euro e 517 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

Pzl Wroclaw Sp. z.o.o. (di seguito, Pzlw) è una società di diritto polacco che produce e assembla componentistica specifica per le esigenze dell'industria aerospaziale, in particolare per differenti applicazioni in velivoli ed elicotteri.

Pzlw, che da parte sua non controlla alcuna società, risulta controllata da Agencja Rozwoju Przemyslu Sa, società di proprietà esclusiva della Tesoreria di Stato della Polonia e la cui attività consiste, tra l'altro, nella privatizzazione di società statali.

Il fatturato conseguito da Pzlw nel corso del 2009 è stato complessivamente pari a 7,8 milioni di euro, di cui 5,4 milioni di euro e 30.000 euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Hsp e quindi del gruppo Utc, del controllo di Pzlw mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

L'operazione risponde all'obiettivo del gruppo acquirente di poter disporre di una struttura di progettazione e produzione a basso costo.

L'operazione prevede inoltre alcune clausole di non concorrenza. In particolare, il venditore si impegna, per un periodo di due anni e senza limitazioni geografiche, a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività di produzione di diversi componenti, nonché a non assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni proprietarie in soggetti ivi attivi.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

I patti di non concorrenza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>1</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la portata materiale e la portata geografica non eccedano l'attuale ambito, rispettivamente merceologico e geografico, di operatività della società oggetto di acquisizione, e che non risulti preclusa al venditore la possibilità di effettuare investimenti di natura finanziaria.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *Il mercato del prodotto*

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società Pzlw oggetto di acquisizione ossia, secondo la definizione delle parti, la produzione di componentistica su misura per diverse industrie tra cui quella aerospaziale.

Secondo quanto rappresentato dalle parti, i componenti meccanici su misura realizzati da Pzlw sono destinati a varie industrie e, a seconda delle necessità della clientela, senza significativi costi ne può essere modificata la linea produttiva, in modo tale da adattare i prodotti stessi alle specifiche esigenze degli utilizzatori. Inoltre, le parti stesse indicano l'assenza di particolari barriere all'ingresso nel mercato.

---

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).



Nel caso di specie, non appare tuttavia necessario approfondire ulteriormente la questione della delimitazione merceologica del mercato.

### ***Il mercato geografico***

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato del prodotto viene ritenuto dalle parti di dimensione estesa all'ambito mondiale, in ragione principalmente del fatto che la domanda dei prodotti in questione viene soddisfatta a livello globale.

Ad ogni modo, nel caso di specie la questione dell'esatta definizione geografica può essere lasciata aperta, in quanto anche l'analisi sul più ristretto ambito nazionale non muterebbe la valutazione.

### ***Effetti dell'operazione***

L'operazione in esame non appare idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale esistente nel mercato mondiale della produzione di componenti su misura.

Difatti, innanzitutto non si rilevano sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle parti, non essendo il gruppo Utc presente nel settore in esame. Inoltre, la trascurabile quota di mercato detenuta da Pzlw (stimata inferiore allo 0,5%), unita alla sostituibilità dal lato dell'offerta, all'esistenza di numerosi produttori concorrenti di componenti su misura su scala mondiale, nonché alla presenza comunque mai preminente del gruppo Utc nelle diverse possibili applicazioni a valle (al massimo pari al 25% nel solo caso specifico delle scatole comandi di motori elettrici), non rendono particolarmente rilevanti gli effetti verticali dell'operazione in esame.

Infine, rilevano i limitati effetti sul mercato nazionale, atteso il trascurabile livello di fatturato ivi realizzato dalla società oggetto di acquisizione e il numero di clienti ivi detenuto da essa (una sola società di elicotteri, cui sono stato forniti pezzi di ricambio).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la portata materiale e la portata geografica ivi indicate;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10896 - GE INTELLIGENT PLATFORMS/ SMARTSIGNAL***Provvedimento n. 22022*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società General Electric Company, pervenuta in data 23 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

General Electric Company (di seguito Ge), di diritto statunitense, è una società globale articolata in cinque unità di *business* principali (*Technology Infrastructure, Energy, Capital, Nbc Universal, Home&Business Solutions*), ognuna a sua volta con le proprie divisioni.

Ge è quotata in diverse borse valori (New York quale mercato principale, ma anche Boston, Londra e Parigi) e presenta un azionariato diffuso, con nessuno dei soci in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza decisiva (il principale azionista detiene poco più del 5% del capitale).

Il fatturato conseguito dal gruppo General Electric nell'esercizio 2009 è stato complessivamente pari a [100-200]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui [20-30] miliardi di euro e [2-3] miliardi di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

SmartSignal Corporation (di seguito Ss) è una società di diritto statunitense specializzata in tecnologia di monitoraggio e diagnostica remoti di tipo predittivo, in particolare nello sviluppo di soluzioni *software* per l'analisi diagnostica predittiva in relazione allo stato di funzionamento delle attrezzature industriali, al fine di individuarne e prevenirne possibili guasti.

I principali azionisti di Ss, che da parte sua non controlla alcuna società, sono le società Stephens Group, Duchossois Technology e Cid Equity Partners (con quote tra il 10 e il 20% del capitale); ad ogni modo, Ss non risulta soggetta al controllo di alcuno dei suoi azionisti.

Il fatturato conseguito da Ss nel corso del 2009 è stato complessivamente pari a [10-47] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro e [inferiore a 1 milione di] euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Ge per il tramite di una società interamente controllata (Ge Intelligent Platforms Inc.), del controllo di Ss mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale. Nel dettaglio, una società veicolo del gruppo acquirente verrà fusa in

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Ss; le azioni della seconda saranno convertite nel diritto di ricevere importi monetari, mentre le azioni della prima diverranno i titoli proprietari di Ss.

L'operazione risponde all'obiettivo del gruppo acquirente di espandere le proprie capacità nell'ambito dell'intelligence operativa.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello dei servizi di *Information technology* (It) dove opera la società Ss oggetto di acquisizione.

All'interno di tale settore la distinzione in mercati più specifici non risulta agevole; questa difficoltà deriva principalmente dalla forte innovazione e dalla rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il comparto It, e dal fatto che le imprese ivi presenti tendono ad offrire una molteplicità di prodotti e servizi, adattando la propria offerta alla stessa evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

Al riguardo, la Commissione europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di prodotti e servizi informatici diretti ad imprese e enti pubblici, tra cui lo sviluppo di *software* (*software development*)<sup>2</sup>. Deve tuttavia rilevarsi una certa sostituibilità dal lato dell'offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi It offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti individuabili. Con specifico riferimento allo sviluppo di *software*, le difficoltà definitorie trovano conferma in alcune tendenze in atto, quali in particolare le funzionalità multiple delle soluzioni offerte dagli sviluppatori, la loro personalizzazione a seconda delle specifiche esigenze manifestate dalla clientela, nonché la loro possibilità di interazione/integrazione con altri differenti programmi per una maggiore convergenza nell'offerta di pacchetti applicativi<sup>3</sup>.

Anche all'interno dello sviluppo e commercializzazione di programmi *software*, è poi possibile individuare una pluralità di ambiti, *in primis* a seconda della destinazione finale del prodotto, se a consumatori per uso domestico (*consumer software*) ovvero a imprese e istituzioni per uso professionale (*business software*).

Nel caso di specie, l'attività di Ss riguarda lo sviluppo di particolari soluzioni informatiche, i *software* per l'analisi e la diagnostica predittiva per attrezzature e apparecchiature varie. Le

---

<sup>2</sup> Cfr. da ultimo C10800.

<sup>3</sup> Di tal che i software applicativi appaiono significativamente eterogenei in termini di funzionalità e usi, e vengono offerti in pacchetti o da soli.

soluzioni sviluppate da Ss possono essere applicate a tutte le apparecchiature critiche (rotanti e non rotanti) e, fondamentalmente, in tutti i settori industriali.

I *software* predittivi gestiscono ed elaborano, in modo rapido e in tempo quasi reale, una vasta mole di dati storici che vengono raccolti all'interno dell'azienda, applicando un modello predittivo e utilizzando, tra l'altro, una tecnologia per identificare piccole deviazioni nel funzionamento delle macchine che precedono il potenziale loro guasto. Se in particolare un parametro devia dal corso dello storico di un processo normale, tenendo anche conto delle condizioni ambientali e di processo di funzionamento, il *software* avvisa della deviazione di talché i controlli e le eventuali azioni correttive possano concentrarsi sul comportamento anomalo e sul macchinario che necessita di attenzione e controllo. La diagnosi precoce e la conoscenza dei livelli di rischio e di priorità migliora le capacità di previsione e pianificazione delle attività aziendali di manutenzione. In sostanza, l'algoritmo predittivo (che utilizza dati storici per prevedere statisticamente i possibili guasti futuri) consente agli utenti di programmare e impostare per tempo un'adeguata azione correttiva.

Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario risolvere la questione dell'esatta delimitazione merceologica del mercato (se corrispondente ai soli *software* di analisi e diagnostica predittiva ovvero rientrante in più ampi ambiti di applicazioni informatiche aziendali), atteso che anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione non muta.

### ***Il mercato geografico***

Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione del mercato può ritenersi sovranazionale, mondiale ad avviso delle parti<sup>4</sup>.

In generale, nel caso dei *software* si sottolinea infatti l'importanza di diversi elementi quali: la distribuzione su scala mondiale dei *software*; la similitudine dei prezzi a livello internazionale; la comunanza di esigenze e preferenze in termini di sviluppo tra gli utilizzatori indipendentemente dalla loro localizzazione (le configurazioni dei prodotti sono difatti sostanzialmente le medesime e i prodotti stessi vengono consegnati senza particolari necessità di adattamenti a specifiche locali, salva la traduzione del manuale d'uso); a riprova, diverse multinazionali acquistano licenze su base centralizzata in una particolare località e le distribuiscono poi alle proprie sussidiarie sparse nel mondo; la scarsa incidenza dei costi di trasporto.

Oltre alle condizioni di relativa omogeneità della domanda e dell'offerta, l'ipotesi di dimensione sovranazionale trae conferma, tra l'altro: dall'evoluzione a livello globale dell'innovazione e delle conoscenze tecnologiche e informatiche; dalla circostanza che gli acquirenti non sono soggetti a restrizioni territoriali e selezionano i propri fornitori confrontando operatori internazionali; dal fatto che i principali operatori sono imprese multinazionali che possono servire i mercati esteri senza necessariamente ivi disporre di una presenza fissa, ma agendo attraverso *partners* locali o l'invio *in loco* di proprio personale (peraltro, l'installazione e l'assistenza *on site* possono essere fornite dal personale interno del cliente o da suoi consulenti esterni); dall'assenza di particolari barriere normative, amministrative o commerciali, di carattere tariffario e non, al commercio

---

<sup>4</sup> Cfr. anche C10800. Tuttavia, per gli altri servizi It diversi dall'attività di sviluppo e vendita software, in particolare legati ad attività di gestione, di consulenza, di manutenzione e di formazione, può invece prevalere una dimensione nazionale, ad esempio in ragione della specificità della domanda, di una certa omogeneità delle condizioni di offerta e dell'assenza di significative importazioni di tali tipologie di servizi It, o anche in ragione della specificità dei prodotti destinati ad utilizzatori di lingua italiana e operanti nell'ambito del sistema normativo italiano (cfr. anche C10712).

internazionale; infine, dall'assenza di particolari barriere linguistiche (essendo l'inglese la lingua più comunemente utilizzata, ed esistendo anche versioni dei programmi nelle altre lingue).

Quanto in particolare alla facilità di trasporto dei prodotti e con specifico riferimento ai *software*, vale considerare come la loro commercializzazione possa avvenire per il tramite di soluzioni tecnologiche (ad esempio rete *internet* e/o Cd inviato per posta) che ne facilitano la diffusione a livello mondiale, così come in relazione ai servizi di assistenza e manutenzione che vengono generalmente offerti dal fornitore via telefono e/o *internet*, *e-mail*, messaggeria istantanea.

#### ***Effetti dell'operazione***

L'operazione in esame non appare idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale esistente anche nel mercato ristretto alla sola analisi e diagnostica predittiva.

Difatti, anzitutto rileva il fatto che, secondo quanto riportato dalle parti, Ge non è attiva nello sviluppo di applicazioni simili; ciò in quanto l'unica piattaforma *software* allo scopo individuabile non è in grado di eseguire un'analisi di tipo predittivo (prodotti concorrenti vengono invece sviluppati ad esempio da Siemens, Rolls-Royce Group, InStep Software, Curtis-Wright Corp). In aggiunta, le quote stimate in relazione al peso della società oggetto di acquisizione risultano modeste, e ciò non solo in ambito mondiale ([1-5%]) ma anche nel più ristretto contesto nazionale ([inferiore all'1%]).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10897 - SHELL ITALIA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI KE.RO. IMPIANTI***Provvedimento n. 22023*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Shell Italia S.p.A., pervenuta il 23 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Shell Italia S.p.A. (di seguito, SHELL) è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società Shell Italia Finanziaria S.p.A., a sua volta facente parte del gruppo Royal Dutch Shell p.l.c., attivo a livello internazionale nella ricerca, produzione e vendita di greggio e gas naturale e nella produzione e vendita di prodotti petrolchimici. SHELL svolge attività di raffinazione, spedizione, vendita e distribuzione di prodotti petrolchimici.

Nel 2009 il fatturato consolidato del gruppo Royal Dutch Shell è stato pari a circa 193,1 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [70-80]<sup>1</sup> miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea, e [5-6] miliardi di euro in Italia.

KE.RO. Impianti S.r.l. (di seguito, KERO) è una società che svolge attività di distribuzione di carburanti per autotrazione ed è proprietaria di un ramo d'azienda, oggetto dell'operazione comunicata, costituito da un impianto di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività accessorie, sito nel comune di Seriate (BG).

Il fatturato del predetto ramo d'azienda, nel 2009, è stato pari a circa [1-10] milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di SHELL del ramo d'azienda di KERO costituito dall'impianto di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti sito nel comune di Seriate (BG), S.S. n. 42 Km 11+750.

L'operazione è realizzata attraverso un contratto di affitto da parte di SHELL del descritto ramo d'azienda, per un periodo di 12 anni. SHELL non acquisirà il controllo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, presente presso l'impianto, che continuerà ad essere gestita dal medesimo soggetto terzo che attualmente la esercita.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *IV.A. I mercati rilevanti*

I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono il mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e il mercato della commercializzazione in rete di lubrificanti.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di affitto.

Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti e quello della distribuzione di lubrificanti nella provincia di Bergamo.

#### *IV.B. Effetto dell'operazione*

Nel 2009 le quote di mercato detenute da SHELL nella provincia di Bergamo risultano pari a [10-15%] nel mercato della distribuzione su rete ordinaria dei carburanti e pari a [5-10%] in quello della distribuzione su rete ordinaria dei lubrificanti. Le quote di mercato del ramo d'azienda affittato, nel 2009, nella distribuzione su rete ordinaria di carburanti e nella distribuzione dei lubrificanti sono state inferiori all'1%.

Considerato, che nei mercati rilevanti sono presenti qualificati operatori quali Eni, Esso, Api-IP, Tamoil, Erg e Kuwait, l'operazione in esame non sembra idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni concorrenziali esistenti nei mercati della distribuzione in rete di carburanti e lubrificanti per autotrazione nella provincia di Bergamo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.



Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10898 - AGRIMUM/CEREALTOSCANA***Provvedimento n. 22024*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Agrium Inc., pervenuta in data 23 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Agrium Inc. (di seguito, Agrium), società di diritto canadese con sede legale a Calgary, è attiva nel commercio al dettaglio di prodotti e servizi per l'agricoltura in Nord e Sud America, nonché nella produzione e distribuzione a livello globale di sostanze nutrienti e fertilizzanti ad uso agricolo, industriale e speciale. In Italia, Agrium è attiva nella distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti.

Agrium Inc. è una società ad azionariato diffuso, quotata sui mercati azionari di Toronto e New York.

Nel 2009, Agrium ha realizzato un fatturato globale pari a circa 6,5 miliardi di euro.

Cerealtoscana S.p.A. (di seguito, Cerealtoscana) è società di diritto italiano con sede legale a Fucecchio (FI), a carattere familiare, attiva nella distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti granulari sia semplici che composti. Cerealtoscana opera attraverso depositi collocati in vari porti italiani, nei quali i fertilizzanti vengono stoccati e confezionati. La società, invece, non opera nella produzione di fertilizzanti, distribuendo solamente prodotti di altri operatori.

Nel 2009, il fatturato totale realizzato da Cerealtoscana nel mercato italiano è stato pari a circa [47-100] milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Agrium del controllo esclusivo di Cerealtoscana. Obiettivo dell'operazione è l'espansione della rete di distribuzione di Agrium in Italia e in Romania, nonché della propria presenza nell'intera Europa centrale.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato del prodotto*

Il settore interessato dalla concentrazione è quello della distribuzione all'ingrosso dei fertilizzanti. Le Parti, infatti, non sono attive nella produzione dei fertilizzanti, operando come distributori di prodotti di operatori terzi.

Ad avviso delle Parti, dato che le imprese attive nella distribuzione di fertilizzanti offrono i loro prodotti a diversi livelli della catena, il mercato rilevante dovrebbe essere individuato nell'intera attività di distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio. In ogni caso, date le caratteristiche dell'operazione in esame, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta in quanto, anche limitando il mercato alla sola distribuzione all'ingrosso, la valutazione dell'operazione non verrebbe ad essere modificata.

Inoltre, in considerazione del fatto che tutti gli operatori attivi nella distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti servono l'intera gamma, ai fini dell'operazione in oggetto il mercato rilevante può essere individuato in quello della distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti, senza distinzioni per categorie di prodotto.

##### *Il mercato geografico*

Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato interessato, si ritiene che essa corrisponda almeno allo SEE, poiché l'80% dei fertilizzanti distribuiti in Italia sono importati. In ogni caso, date le caratteristiche dell'operazione in esame, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche adottando una più ristretta definizione, la valutazione dell'operazione non verrebbe ad essere modificata.

##### *Effetti dell'operazione*

Nel mercato della distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti Cerealtoscana detiene una quota in valore pari a circa il [5-10%]<sup>1</sup>. Nello stesso mercato Agrium possiede una quota in valore pari a circa il [5-10%]<sup>2</sup>. A seguito dell'operazione, quindi, Agrium verrà a detenere una quota pari, in valore, al [5-10%].

Nel mercato della distribuzione all'ingrosso di fertilizzanti risultano attivi molti operatori qualificati, tra i quali si segnala la presenza di Penfertil, Arpa, Cauvin, Agriplant, Siriac e Italiana Fertilizzanti.

Per quanto precede, quindi, l'operazione comunicata non altera le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>1</sup> Stime interne delle Parti.

<sup>2</sup> Stime interne delle Parti.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10899 - NESTLÉ/BIOHEALTH ITALIA***Provvedimento n. 22025*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto di Nestlé S.A., pervenuto in data 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

NESTLÉ S.A. è la società di diritto svizzero a capo del gruppo NESTLÉ (di seguito, NESTLÉ) attiva a livello mondiale prevalentemente nei settori della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e farmaceutici.

NESTLÉ ha realizzato nel 2009 un fatturato a livello mondiale di circa 71 miliardi di euro, di cui 21 miliardi di euro nell'Unione europea e circa 2,6 miliardi di euro in Italia.

BIOHEALTH ITALIA S.r.l. è (di seguito, BIOHEALTH), controllata da CM&D PHARMA limited (di seguito, CM&D) che detiene il 75% del relativo capitale sociale, è una società di diritto italiano attiva nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari.

Il fatturato realizzato da BIOHEALTH nel 2009, esclusivamente in Italia, è stato di circa 4,6 miliardi di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di NESTLÉ, della totalità del capitale sociale di CM&D.

La conclusione dell'operazione implica l'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di NESTLÉ, tramite CM&D, su BIOHEALTH.

L'operazione prevede una clausola di non concorrenza a carico di alcune persone fisiche dipendenti di CM&D, in virtù della quale esse si obbligano a non svolgere attività in concorrenza con NESTLÉ, per la durata di due anni dalla conclusione della concentrazione, in un'area geografica comprensiva dei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Isola di Man e Channel Islands, Italia, Spagna, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Corea, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Filippine, Malesia e Giappone.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione della stessa, a condizione che abbia oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui l'impresa acquisita ha finora svolto la propria attività<sup>1</sup>.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *I mercati rilevanti*

Il settore interessato dall'operazione è quello della produzione e commercializzazione di integratori alimentari.

In particolare, i prodotti specifici direttamente interessati dalla presente concentrazione risultano:

**a) integratori alimentari per il trattamento dei calcoli renali**

integratori realizzati con citrato di potassio e magnesio, che consentono il controllo della formazione di calcoli renali;

**b) integratori alimentari per il trattamento di infezioni del tratto urinario**

integratori a base di metionina, finalizzati a normalizzare il *ph* urinario e la flora batterica;

**c) integratori per il trattamento dell'osteoporosi**

integratori utilizzati per il ripristino del calcio;

**d) integratori per il trattamento di malattie vaginali**

integratori a base di lattobacilli e acido lattico, finalizzati a contrastare malattie vaginali.

Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati interessati, sulla base del consolidato orientamento dell'Autorità e della Commissione relativamente ai prodotti per la salute umana e animale, si ritiene che essa si estenda ai confini nazionali, a causa delle differenze esistenti tra i diversi Stati Membri in termini di regolamentazione, struttura della distribuzione e livelli di prezzo<sup>2</sup>.

##### *Effetti dell'operazione*

Nei mercati rilevanti degli integratori alimentari per il trattamento dei calcoli renali, per il trattamento di infezioni del tratto urinario, per il trattamento dell'osteoporosi, nonché per il trattamento di malattie vaginali, BIOHEALTH detiene una quota di mercato non elevata, inferiore in ciascuno di essi al 5%.

NESTLÉ non opera, al contrario, in nessuno dei mercati interessati.

La conclusione dell'operazione implica, dunque, la mera sostituzione di un operatore con un altro.

In tutti i mercati interessati operano numerosi e qualificati concorrenti, titolari di quote superiori a quelle detenute da BIOHEALTH.

<sup>1</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in G.U.U.E. del 5 marzo 2005.

<sup>2</sup> Tra i vari cfr. provv. del 16 dicembre 2009, C10354 - *Sanofi-Aventis Europe/Laboratoire Oenobiol*, C8141 - *Pfizer/Embrex* Provvedimento del 21 dicembre 2006; I143 - *Sepharma/Plasmon Dietetici Alimentari* decisione del 7

In particolare, nel mercato degli integratori alimentari per il trattamento dei calcoli renali sono attivi BRUNO FARMACEUTICI e NATURAL BRADEL, con quote rispettivamente di circa il 31% e il 16%; nel mercato degli integratori alimentari per il trattamento di infezioni del tratto urinario operano SOFAR, BRACCO e NATURAL BRANDEL, con quote di circa il 44%, il 23% e il 20%;

nei mercati degli integratori alimentari per il trattamento dell'osteoporosi e per il trattamento di malattie vaginali operano LABORATORI BALDACCI, THERAMEX e BIOHEALTH ITALIA.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre l'ambito geografico e l'oggetto ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

**C10900 - F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE S.G.R.-FINAVIAS./E.ON RETE***Provvedimento n. 22026*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A., pervenuta in data 24 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A. (di seguito, F2i) è una società che gestisce un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, che detiene nel proprio portafoglio partecipazioni in diverse società attive nei settori delle infrastrutture e reti, tra cui Enel Rete Gas S.p.A. attiva nella distribuzione di gas naturale in Italia. In particolare, Enel Rete Gas S.p.A. è soggetta al controllo congiunto di F2i e Finavias S.à.r.l.<sup>1</sup>. I principali sottoscrittori del fondo F2i sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Unicredit Group S.p.A., Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e Merrill Lynch International.

Nel 2009 F2i ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a 177,7 milioni di euro.

Finavias S.à.r.l. (di seguito, Finavias) è una società holding finanziaria di diritto lussemburghese deputata a svolgere attività di acquisizione e gestione di partecipazioni societarie. Il capitale sociale di Finavias è indirettamente detenuto da AXA Investment Managers Private Equity Europe S.A. che, a sua volta, fa parte del Gruppo AXA, attivo principalmente nei servizi assicurativi e finanziari.

Nel 2009 il Gruppo AXA ha realizzato a livello nazionale un fatturato pari a 6.473 milioni di euro.

E.On Rete S.r.l. (di seguito, E.On Rete) è una società attiva nella distribuzione di gas naturale in 248 comuni italiani. Il capitale sociale di E.On Rete è interamente detenuto da E.On Italia S.p.A..

Nel 2009 E.On Rete ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a 89,5 milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di F2i e Finavias, attraverso un veicolo societario appositamente costituito (di seguito, Newco), dell'intero capitale sociale di E.On Rete.

Il capitale sociale di Newco sarà posseduto da F2i e Finavias con quote, rispettivamente, del 75% e del 25%. In base a quanto previsto nelle norme di *corporate governance* disciplinate nel *Term Sheet* di Newco, il *business plan* e il *budget* della società, per un periodo iniziale di tre anni,

---

<sup>1</sup> Cfr. il caso comunitario COMP/M.5551 – *F2i/Finavias/ERG*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2009, C 149.



dovranno essere approvati da entrambi i soci. Inoltre, per un periodo ulteriore di cinque anni, Finavias avrà diritto di veto su qualsiasi sostanziale modifica del *business plan* e del *budget*, nonché su decisioni strategiche concernenti gli investimenti effettuati da E.On Rete.

E.On Rete sarà quindi soggetta al controllo congiunto di F2i e Finavias.

Il Contratto di compravendita prevede un obbligo di non concorrenza in capo al venditore, tale per cui E.On Italia si impegna, anche per conto del gruppo E.On, a non partecipare al primo round di gare per la nuova assegnazione delle concessioni di cui E.On Rete è attualmente titolare. L'obbligo di non concorrenza si esaurisce con l'avvenuto espletamento delle prossime procedure di assegnazione delle concessioni oggetto di cessione, che avranno luogo alla fine del periodo transitorio attualmente in corso.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad un periodo di due anni dal perfezionamento della presente concentrazione, all'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione e all'ambito territoriale in cui si estende tale attività. Vale a dire, in particolare, che nel caso di indizione di procedure di gara per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione ad aree territoriali sovracomunali e tali da includere anche comuni nei quali E.On Rete non è l'attuale concessionario, il patto di non concorrenza non può ritenersi accessorio all'operazione in esame<sup>2</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa l'attività di distribuzione di gas naturale, nel quale le attività delle Parti si sovrappongono.

#### *Il mercato rilevante*

L'attività di distribuzione di gas naturale, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del Decreto Legislativo n. 164/00, come «*il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti*», è riconosciuta quale «servizio pubblico», affidato dagli enti locali in concessione esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. Il mercato del servizio di distribuzione di gas naturale ha dimensione locale coincidente con il territorio dei comuni per il quale è rilasciata la concessione per l'esercizio dell'attività. Gli operatori concorrono

---

<sup>2</sup> Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in G.U.U.E. del 5 marzo 2005

invece a livello nazionale per l'assegnazione delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato).

Nel caso di specie, E.On Rete detiene concessioni per la distribuzione di gas naturale in 248 comuni italiani, i quali costituiscono i mercati geografici rilevanti per la valutazione dell'operazione in esame.

***Effetti dell'operazione***

Nei mercati della distribuzione del gas naturale l'operazione comunicata comporterà la mera sostituzione di un operatore monopolista locale - E.On Rete - con i soggetti che ne acquisiranno il controllo congiunto, F2i e Finavias.

Inoltre, a dati 2009, i volumi di gas naturale complessivamente distribuiti dalle parti rappresentano circa il 13,2% del totale nazionale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo, le attività svolte e l'area geografica ivi indicati;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

**C10902 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE COMMERCIALI ITALIA***Provvedimento n. 22027*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Miroglia Fashion S.r.l., pervenuta in data 27 dicembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Miroglia Fashion S.r.l. (di seguito, Miroglia Fashion) è una società di diritto italiano con sede in Alba (Cuneo), controllata interamente da Miroglia S.p.A. (di seguito, Miroglia), attiva nella produzione e commercializzazione di articoli tessili e filati, di articoli di abbigliamento ed accessori per l'abbigliamento femminile.

Miroglia è controllata congiuntamente dalla società Mirfin, società semplice facente capo alla famiglia Miroglia, e da tre persone fisiche, appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2009 Miroglia ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 930 milioni di euro, di cui circa [700-1.000]<sup>1</sup> milioni di euro per vendite in Europa e circa [472-700] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda, di proprietà della società Gallerie Commerciali Italia S.p.A. (di seguito, Gallerie Commerciali Italia), costituito dall'esercizio commerciale al dettaglio per abbigliamento femminile, intimo, accessori e calzature, individuato con il n. 27/A, sito nel Centro Commerciale di Cagliari, in località Santa Gilla, via San Simone n. 60.

La società Gallerie Commerciali Italia ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la gestione e la locazione di beni immobili, di macchinari, di impianti, di attrezzature aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione di gallerie commerciali.

Non sono disponibili i dati di fatturato realizzati nell'anno 2009 dal ramo d'azienda oggetto dell'operazione.

**II. DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE**

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di nove anni, da parte di Miroglia, del ramo d'azienda di cui sopra, comprensivo del diritto al subentro *pro-tempore* nell'autorizzazione amministrativa, dei locali, del godimento delle attrezzature, degli impianti e dei servizi comuni del Centro Commerciale citato. L'operazione di cui si tratta è volta a far ottenere a Miroglia la

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

disponibilità di uno spazio commerciale per la vendita al dettaglio dei propri prodotti a marchio “Motivi”.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento, di calzature e dei relativi accessori<sup>2</sup>.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento, di calzature e di accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca” (ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E' necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un'importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei

<sup>2</sup> Si veda, provv. del 5 novembre 2009, C10305 - *Easy Shoes & Wear/Ramo di azienda di Multi Veste Italy 4*, in Boll. n. 44/09; provv. del 18 dicembre 2008, C9830 - *Easy Shoes & Wear/ ramo d'azienda di genius 2000*, in Boll. n. 48/08; provv. del 12 giugno 2008, C9378 - *Easy Shoes & Wear/Rami d'Azienda di Fin Shop*, in Boll. n. 23/08; provv. del 2 ottobre 2008, C9645 - *Easy Shoes & Wear/Ramo d'Azienda di società di persone*, in Boll. n. 27/08.

bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Nel caso di specie, il mercato geografico rilevante ha dimensione provinciale, corrispondente alla provincia di Cagliari.

***Effetti dell'operazione***

Nella provincia di Cagliari, Miroglio è già presente con 4 punti vendita ed una quota di mercato pari a circa [1-5%]. Si osserva, altresì, che nel mercato interessato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

Pertanto, vista la modesta entità della quota detenuta da Miroglio e la trascurabile incidenza dell'acquisizione del controllo, da parte di quest'ultima, di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Cagliari.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### **AS788 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - CONTRIBUTO DA RICONOSCERE AD ALCUNI RESIDENTI PER LA MANCATA ATTIVAZIONE GPL**

Roma, 11 febbraio 2010

Comune di Rosignano Marittimo  
Sindaco

**Oggetto:** richiesta di parere in merito ad un contributo da riconoscere ad alcuni residenti per la mancata metanizzazione di un'area del territorio comunale.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 22 dicembre 2009 e successivamente integrata in data 21 gennaio 2010, relativa all'intenzione di codesta amministrazione di riconoscere un contributo ai residenti della frazione di Nibbiaia, per una durata limitata ad un anno e a titolo di parziale indennizzo per la mancata metanizzazione di tale area del territorio comunale, l'Autorità nella sua adunanza del 4 febbraio 2010, ha espresso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni.

La prefigurata misura di compensazione, se destinata unicamente a utenti domestici, non risulta problematica in un'ottica di tutela della concorrenza, configurandosi piuttosto quale scelta di politica redistributiva.

Qualora invece l'amministrazione comunale intendesse riconoscere tale contributo anche a clienti non domestici, esso potrebbe in astratto essere configurato quale aiuto di Stato, in quanto erogato da un ente pubblico e contraddistinto dal carattere della selettività, beneficiandone infatti unicamente le imprese localizzate in una particolare area geografica, in concorrenza con imprese analoghe attive sullo stesso mercato geografico. La valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune rientra, com'è noto, nell'esclusiva competenza delle istituzioni comunitarie. Per quel che specificatamente rileva in tale sede, tenuto conto dell'ammontare assolutamente marginale del contributo prefigurato (al di sotto della vigente soglia "*de minimis*", pari a 200.000 euro per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, *ex art. 2* del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d'importanza minore), della sua natura strettamente compensativa, dell'esiguità nel numero delle

utenze coinvolte, nonché del limitato periodo di erogazione previsto, esso non risulta distorsivo della concorrenza per i profili di competenza di questa Autorità.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---

**AS789 - COMUNE DI CHIEUTI (FG) - AFFIDAMENTO REGOLAMENTAZIONE  
SPERIMENTALE DELLA SOSTA E GESTIONE STRUMENTI DI RILEVAZIONE  
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Roma, 17 febbraio 2010

Comune di Chieuti  
Sindaco

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 4 febbraio 2010 ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Chieuti (FG) del 29 maggio 2008, n. 12, avente ad oggetto la *“Convenzione con l'Automobile Club di Foggia per la regolamentazione sperimentale della sosta nel centro cittadino di Chieuti e località turistica di marina di Chieuti”*, che prevede l'affidamento a quest'ultima per un periodo di sei anni, prorogabili su istanza dell'Amministrazione comunale, del servizio di regolamentazione sperimentale integrata del servizio di sosta tariffata e della rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada a mezzo apparecchiare elettroniche Rosso/Stop ed Autovelox.

L'Autorità ritiene che la convenzione approvata dal Comune di Chieuti con la deliberazione n. 12/2008 sollevi rilevanti perplessità in ordine ai possibili effetti anticoncorrenziali dell'affidamento diretto del servizio di regolamentazione sperimentale della sosta a pagamento e di rilevazione delle violazioni al Codice della strada.

A questo proposito, l'Autorità - in linea con il consolidato orientamento in materia (cfr., tra tutte, AS 222 *“La disciplina dei servizi pubblici locali nell'articolo 23 del disegno di legge n. 699”* - ottobre 2001, AS311 *“Modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali”* - settembre 2005, AS336 *“Modalità di affidamento di lavori nell'ambito di concessioni pubbliche”* - marzo 2006, AS375 *“Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della legge delega in materia di tali servizi”* - ottobre 2006) - ritiene opportuno ribadire che, al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei settori in cui è necessario affidare la gestione di un servizio pubblico ad un solo soggetto, l'affidamento del servizio mediante gara (la c.d. concorrenza per il mercato) costituisce un essenziale strumento per l'individuazione dei gestori del servizio secondo modalità che consentano il corretto funzionamento del mercato.

In applicazione dei principi dell'economia di mercato e della libera concorrenza oltre che a garanzia della libera prestazione dei servizi nell'ambito del mercato unico europeo, il diritto comunitario prevede una disciplina degli appalti pubblici di servizi fondata sulla non



discriminazione, sulla parità di trattamento e sulla trasparenza. Coerentemente, tale disciplina individua la gara come procedura tendenzialmente esclusiva di aggiudicazione. Come noto, tali regole generali sono state considerate applicabili anche alle concessioni di pubblici servizi, come chiarito dalla Commissione UE (Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000) e come sancito dalla Corte di Giustizia (sentenza del 7 dicembre 2000, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH contro Telekom Austria AG*, causa C-324/98). Peraltro, tali principi informano anche l'ordinamento nazionale che ha esplicitato all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione il principio di tutela e promozione della concorrenza.

Sulla base di tali principi, dunque, questa Autorità sottolinea la necessità – tanto nell'ambito dell'attività legislativa, nazionale e regionale quanto nell'ambito dell'attività amministrativa - di rispettare il principio di tutela e promozione della concorrenza, che si concretizza nel caso in esame nella necessità di procedere all'affidamento di tale servizio attraverso procedimenti pubblici di selezione.

Non soccorre, nel caso di specie, benché evocata nella convenzione innanzi citata, l'esistenza di altri istituti, pur previsti dall'ordinamento, che interessano però profili diversi da quelli patrimoniali e dal reperimento di beni e servizi sul mercato, e trovano la propria *ratio* nell'esercizio della funzione amministrativa, laddove il potere dell'amministrazione viene qualificato come bene sottratto alla comune circolazione giuridica.

In ogni caso, l'Autorità osserva, in via generale, che il ricorso allo strumento dell'accordo amministrativo ex art. 15 l. 241/1990 non può produrre quale effetto quello di ridurre o impedire la concorrenza su un determinato mercato. L'accordo costituisce, infatti, una semplice forma di determinazione della volontà delle amministrazioni, ma risulta irrilevante ai fini *antitrust*, in quanto la competizione per l'aggiudicazione del servizio costituisce momento necessariamente preliminare alla stipulazione dell'accordo, che può intervenire soltanto per disciplinare le forme e le modalità di espletamento del servizio medesimo. In questo senso, si può osservare che, nell'affidare un servizio, le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, purché il soggetto affidatario sia stato scelto con le forme previste e disciplinate dalla legge.

In linea con i principi giurisprudenziali comunitari, l'Autorità sottolinea, inoltre, che, ai fini *antitrust*, anche l'ACI e gli AC territoriali, quando prestano un'attività economica di carattere imprenditoriale, sono imprese. Per tale ragione, esse ricadono nell'ambito di applicazione della normativa posta a tutela del libero gioco della concorrenza. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, infatti, svolgono attività economica anche quei soggetti che offrono beni e servizi senza perseguire uno scopo di lucro<sup>1</sup>. Peraltro, la circostanza che l'ACI nazionale e i singoli AC provinciali siano statutariamente legittimati a collaborare con le pubbliche amministrazioni, ad esempio, nella “*soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità*

---

<sup>1</sup> A questo proposito, appare opportuno osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, anche le associazioni – persino quelle di volontariato, senza fini di lucro, ispirate da principi solidaristici e le cui prestazioni fornite dai collaboratori siano per lo più o totalmente a titolo gratuito - sono imprese ai sensi del diritto *antitrust*. Tali associazioni pertanto possono esercitare un'attività economica in concorrenza con altri operatori, peraltro con il vantaggio concorrenziale della cospicua riduzione della spesa concernente le risorse umane. La Corte ha evidenziato che, sebbene le associazioni di volontariato possano offrire servizi a prezzi più contenuti rispetto a quelli offerti da altri concorrenti, ciò non impedisce a tali associazioni di partecipare alle procedure selettive di aggiudicazione..

delle persone e delle merci” e lo “sviluppo e miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione” può rilevare soltanto come parametro di riferimento per individuare i limiti statutari dell’attività dei suddetti enti, ma è irrilevante ai fini *antitrust* e non esime né l’ACI, né i singoli AC provinciali dall’assoggettabilità alle regole di concorrenza almeno nei casi in cui questi svolgano attività economica. Al contrario, il fatto che i suddetti enti possano, nell’ambito della loro attività istituzionale, svolgere determinati servizi, non può giustificare che le Pubbliche Amministrazioni, che di questi servizi intendano avvalersi, li affidino senza gara, in palese violazione della normativa posta a tutela della concorrenza.

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento alla deliberazione n. 12/2008 del Consiglio Comunale di Chieuti, nonché ai successivi atti e provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi, l’Autorità ritiene che la convenzione proposta dall’AC Foggia contrasti con la normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato, dal momento che l’affidamento del servizio, con la determinazione delle relative caratteristiche e modalità di gestione, non è stato preceduto dall’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, così da garantire la c.d. concorrenza per il mercato.

L’Autorità sottolinea che i servizi oggetto di affidamento, facilmente reperibili sul mercato mediante l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, costituiscono attività tipicamente economica e di carattere imprenditoriale. Pertanto, ai fini *antitrust* il fatto che l’AC Foggia sia statutariamente legittimato a collaborare con le pubbliche amministrazioni è irrilevante e non esime dall’assoggettabilità alle regole generali di concorrenza previste dall’ordinamento. Né può ritenersi che l’affidamento *de quo* possa beneficiare della deroga ammessa dall’ordinamento comunitario e nazionale che, come detto, è limitata esclusivamente all’ipotesi in cui l’affidamento del contratto, avente ad oggetto l’acquisizione di beni, servizi o forniture, venga disposto a favore di un soggetto legato all’Ente pubblico di appartenenza da un rapporto di delegazione interorganica, secondo lo schema dell’in *house providing*.

Pertanto, l’attuazione della convenzione garantirebbe al soggetto affidatario la possibilità di godere della fornitura di un servizio, senza aver affrontato alcuna forma di competizione per la sua aggiudicazione. Ciò a seguito dell’affidamento di una pluralità di servizi ottenuti senza il necessario ricorso alle procedure ad evidenza pubblica previste e disciplinate dalla legge.

Tenuto conto di quanto sin qui considerato, l’Autorità auspica che l’amministrazione competente, uniformandosi ai principi di concorrenza stabiliti dall’ordinamento comunitario e nazionale, tenga conto di tali osservazioni e sottolinea, inoltre, la necessità che alle distorsioni sopra evidenziate, causate dal mancato ricorso alla procedura di gara per l’affidamento di servizi reperibili sul mercato, sia posto quanto prima un termine.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---

**AS790 - COMUNE DI LECCO - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Roma, 22 ottobre 2010

AATO Lecco  
Autorità d'Ambito Territoriale

**Oggetto:** Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 ottobre 2010 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene, sotto un primo profilo, che la documentazione e le informazioni rese da codesta Autorità d'Ambito (si seguito anche AATO) nell'originaria richiesta di parere e nella successiva memoria integrativa non abbiano dimostrato l'esistenza nell'ambito territoriale di riferimento di caratteristiche sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. A questo proposito, l'Autorità ha osservato come l'analisi di mercato depositata in atti risulti inidonea a rappresentare l'effettivo grado di concorrenzialità nel mercato di riferimento e non contenga giustificazioni di carattere economico alla scelta di procedere ad un affidamento diretto.

Allo stesso modo, anche le modalità utilizzate da Codesta Autorità d'Ambito per pubblicizzare la scelta di procedere all'affidamento diretto appaiono del tutto inidonee a soddisfare l'onere di informazione del mercato previsto dalla legge, specie laddove si consideri la significativa dimensione dell'affidamento, sia con riferimento al valore del servizio, sia alla popolazione interessata. L'AATO avrebbe dovuto fare ricorso a strumenti più efficaci e proporzionati, che risultassero in ultima istanza idonei a portare il mercato a conoscenza dell'intenzione dell'AATO

di procedere all'affidamento del servizio, al fine di consentire in tal modo agli operatori attivi nel settore di manifestare il loro eventuale interesse attraverso la presentazione di un'offerta.

Da ultimo, per quanto concerne la questione relativa all'interruzione del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la resa del parere, l'Autorità osserva che il decorso di tale termine presuppone che la richiesta di parere presentata dall'ente locale interessato sia completa e comunque tale da consentire all'Autorità di pronunciarsi su dati certi, come peraltro già indicato nella "*Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 23 bis*", pubblicata sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it). Ciò anche alla luce dell'assenza, in capo all'Autorità di poteri istruttori nell'applicazione dell'art. 23 bis.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---

**AS791 - COMUNE DI FIESOLE (FI) - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Roma, 3 dicembre 2010

Comune di Fiesole  
Sindaco

**Oggetto:** richiesta di parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90 in merito all'applicabilità del regime transitorio di cui all'art. 23 bis, comma 8, della legge n. 133/2008.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 5 ottobre 2010 e relativa all'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 23 bis, comma 8, della legge n. 133/2008 alla società che attualmente gestisce in concessione il servizio idrico integrato del Comune di Fiesole, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 24 novembre 2010, esprime le seguenti considerazioni.

Con riguardo all'applicabilità dell'art. 23 bis, comma 8, lett. d), alla società affidataria del servizio idrico, si rileva che questa non appare atteggiarsi a società a partecipazione pubblica per le ragioni qui di seguito esposte.

La disciplina transitoria prevista dal comma 8 va letta alla luce dei principi che sottendono alla riforma dei servizi pubblici locali, nell'ottica di un progressivo e generalizzato favor verso l'esternalizzazione, tramite gara, delle attività da parte della pubblica amministrazione, in forma anche più drastica rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario<sup>1</sup>. In particolare, l'art. 23 bis individua la procedura competitiva ad evidenza pubblica quale opzione ordinaria per l'affidamento dei servizi pubblici locali, relegando gli altri moduli organizzativi a soluzioni residuali. In passato, sotto la vigenza dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990, le società venivano tutte (o pressoché tutte) costituite quali soggetti strumentali dei Comuni soci, al fine precipuo dello svolgimento, in favore di essi, delle attività annoverate nel relativo oggetto, mentre non si davano fattispecie, se non assolutamente marginali, di società a cui aderissero enti locali e tuttavia operanti sul mercato in concorrenza con le altre imprese del settore (nella prassi, il servizio idrico era sempre gestito secondo i modelli di cui ai punti b), c) o e) della legge n. 142/90). La recente preferenza del legislatore per l'affidamento mediante esternalizzazione/gara ha fatto sì che le società a partecipazione pubblica debbano, per continuare a svolgere attività in favore degli enti locali, rispondere ai dettami dell'in-house providing o a quelli della società mista (dove il partner

---

<sup>1</sup> Si veda a tal proposito la recente sentenza Corte Cost. 3 novembre 2010, n. 325; si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, 25 agosto 2008, n. 4080.

privato è scelto mediante evidenza pubblica). Il regime transitorio del comma 8, nell'introdurre una "norma di salvezza destinata a conferire legittimità ai provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina"<sup>2</sup> tiene conto del fatto che, in taluni casi, affidamenti non conformi ai requisiti nazionali imposti dai commi 2 e 3 possano temporaneamente proseguire in virtù del fatto che le società affidatarie rispondono ai requisiti comunitari dell'in-house providing o della società mista ad evidenza pubblica (deroghe sub a), b) e c)), ed introduce un trattamento più restrittivo (cioè scadenze più strette) per gli altri affidamenti, prevedendo al punto e) che essi scadano *ex lege* entro il 31 dicembre 2010. Se la ratio che giustifica le deroghe sopra elencate è pertanto quella della sostanziale conformità di tali affidamenti ai dettami del diritto comunitario, consentendo il protrarsi dell'affidamento per un periodo ulteriore rispetto ai casi disciplinati dal punto e), la ratio sottesa alla deroga sub d) non può essere quella introdurre una deroga nel caso di mera partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi percentuale, di un ente pubblico, poiché ciò non esclude che la società abbia una vocazione puramente commerciale e sia votata ad agire sul mercato come un libero imprenditore; piuttosto, la deroga, per essere giustificabile, può solo far riferimento al caso in cui il rapporto tra ente locale e società si svolga nell'ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico, qualificato dalla gestione diretta del servizio - cioè il caso originariamente previsto dall'art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Come più volte osservato dal Consiglio di Stato<sup>3</sup>, il modulo operativo contemplato da tale disposizione delinea infatti una "gestione diretta" del servizio pubblico a mezzo di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, in cui la società per azioni costituisce un "organo indiretto"<sup>4</sup>, una *longa manus* dell'Amministrazione, deputato alla gestione del servizio pubblico. L'esclusione della necessità di procedimenti concorsuali di affidamento di specifici servizi a dette società discendeva appunto dal modulo organizzatorio della "gestione diretta", che viene ora a giustificare un'eccezione di carattere temporaneo alla regola della cessazione immediata degli affidamenti non conformi.

Tale interpretazione dà, peraltro, conto della peculiarità del comma 8, lett. d) che, consentendo il permanere degli affidamenti diretti laddove e quanto più aumenti la partecipazione privata, non va in controtendenza rispetto ai principi comunitari in materia di in-house. Infatti, l'obbligo di graduale dismissione delle quote pubbliche va visto alla luce dell'intento di favorire la privatizzazione delle società quotate a capitale prevalentemente pubblico: di fronte all'alternativa tra l'accettazione dei rigidi vincoli dell'in house providing o della società mista da un lato, e, dall'altro, dell'immediata cessazione dell'affidamento diretto, il legislatore apre una terza strada che, nell'ottica della privatizzazione, invita Comuni e Province a consegnare al mercato le società di cui essi detengono azioni o quote, in contropartita alla proroga dell'affidamento.

Pare inoltre rispondere ad una evidente logica che le deroghe previste dal legislatore, ripartite secondo scaglioni temporali diversi, siano tanto più giustificabili quanto più l'affidatario si può identificare con l'ente affidante; in altre parole, la ratio del comma 8 non può essere altra che quella di salvaguardare gli affidamenti diretti per i quali l'affidatario si colloca in una posizione di

<sup>2</sup> Tale è la definizione data dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2839/2003, a proposito dell'analoga disciplina transitoria introdotta dall'art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269.

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, Consiglio di Stato, 19 febbraio 1998, n. 192; Consiglio di Stato, 28 febbraio 1996 n. 366.

<sup>4</sup> Si veda ad es. Cass., SS.UU., sentenza del 29 dicembre 1990 n. 12221.

estrema prossimità rispetto all'ente locale competente a fornire il servizio nell'ambito del relativo territorio.

Ne discende che la società affidataria del servizio idrico, partecipata indirettamente ed in minima percentuale da un ente pubblico francese, non può essere considerata una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 23 bis, comma 8, lett. d), con la conseguenza che l'affidamento in esame ricade nella fattispecie prevista dall'art. 23 bis, comma 8, lett. e). Per effetto di tale disposizione, dunque, la gestione del servizio idrico da parte dell'attuale affidatario dovrebbe cessare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Quanto all'opportunità di effettuare una procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo gestore, si osserva che in virtù dei fini istituzionali ad essa attribuiti, l'Autorità non può che limitarsi a sollecitare le pubbliche amministrazioni a interpretare la normativa rilevante in conformità ai principi di concorrenza stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Esorbita inoltre dalle competenze attribuite a questa Autorità la concessione di qualsiasi forma di "proroga" nell'attesa che il legislatore provveda a definire il nuovo assetto di competenze in materia di servizio idrico integrato. Si coglie tuttavia questa occasione per ribadire che la scelta da parte del Comune di avvalersi di una proroga, rappresentando una deroga al principio generale di apertura e concorrenzialità delle procedure per l'affidamento di appalti e/o servizi pubblici, va attentamente valutata alla luce della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---

**AS792 - GARA TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E DI SERVIZI CONNESSI**

Roma, 1 ottobre 2010

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
CONSIP S.p.A.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara e del relativo disciplinare per la fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea e dei servizi connessi, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 settembre 2010, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP (cfr., in particolare, il parere del 30 gennaio 2003, *AS/251 - Bandi predisposti dalla Concessionaria servizi informatici pubblici-CONSIP S.p.A.*).

Tuttavia, l'Autorità osserva che le previsioni relative all'affidamento del subappalto contenute nel bando in questione (art. 2.2) non appaiono conformi alle previsioni di cui all'art. 38 del dlgs n. 163/2006, come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 166/2009, laddove espressamente stabiliscono che il divieto di subappalto non opera *“tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale”*.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

---



**AS793 - REGIONE ABRUZZO - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA**

Roma, 11 gennaio 2011

Regione Abruzzo  
Presidente

In data 21 dicembre 2010 la Regione Abruzzo ha inviato una richiesta di parere relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 23-*bis* del d.l. n. 112/2008 all'affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale su gomma.

In particolare, la Regione Abruzzo chiede di chiarire se la disciplina dettata dall'art. 23-*bis*, riguardante l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si applichi soltanto ai servizi pubblici di pertinenza dei Comuni e delle Province o anche delle Regioni.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenga che il concetto di servizi pubblici locali non ricomprenda quello di servizi regionali, l'amministrazione chiede inoltre di precisare se la materia del trasporto regionale su gomma sia soggetta alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 422/97 o piuttosto a quelle contenute nel regolamento comunitario n. 1370/2007, che si discostano sensibilmente dalle prime con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi e alla gestione degli stessi nel periodo transitorio.

Infine, l'Amministrazione regionale si interroga su quali siano, ad avviso dell'Autorità, le condizioni necessarie, ai sensi di entrambe le discipline (Decreto Legislativo n. 422/97 e regolamento CE/1370/2007) per procedere ad un legittimo affidamento *in-house* di servizi pubblici locali.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere alcune considerazioni in merito alle questioni sollevate nella richiesta di parere, limitatamente agli aspetti di natura concorrenziale che potrebbero contribuire all'insorgere di nuovi ostacoli al difficile processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La richiesta di parere all'Autorità concerne, innanzitutto, l'interpretazione dell'espressione "*servizi pubblici locali*", al fine di chiarire se entro tale categoria di servizi rientrino anche i servizi regionali.

Al riguardo si osserva che, se con la locuzione "*servizi pubblici locali*" si fa generalmente riferimento ai servizi svolti dagli enti pubblici locali - vale a dire da Province e Comuni -, ciò non appare tuttavia implicare che i "*servizi pubblici locali*" siano esclusivamente quelli svolti da tali enti. Infatti, dal più ampio contesto della normativa speciale di settore emergono elementi che

sembrano giustificare l'adozione di un'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 23-*bis*, tale da ricomprendere anche i servizi regionali.

In quest'ottica rileva, in primo luogo, il dettato dell'art. 23-*bis*, che elenca nel dettaglio i settori che risultano esclusi dall'ambito di applicazione della norma. Di specifico rilievo in questa sede è l'esclusione del servizio di trasporto ferroviario regionale, ribadita dall'art. 3 del Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23-*bis*, adottato con D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168, dalla quale sembra discendere implicitamente la considerazione che i servizi regionali non sono di per sé esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 23-*bis*.

In questo contesto appare opportuno considerare, altresì, il disposto del comma 7 dell'articolo 23-*bis*, che attribuisce alle Regioni e agli enti locali il compito di definire i bacini di gara per i diversi servizi, al fine di consentire lo sfruttamento di economie di scala e di garantire il raggiungimento della dimensione minima efficiente del servizio. Una tale previsione induce a ritenere che la norma possa applicarsi anche a servizi pubblici di dimensione più ampia di quella prettamente locale.

Rileva, inoltre, evidenziare come sulla questione dell'interpretazione della locuzione "*amministrazioni pubbliche locali*" si sia in più occasioni espresso il Consiglio di Stato<sup>1</sup>. Secondo l'organo di giustizia amministrativa, l'enfasi del dettato normativo cade non tanto sulle caratteristiche soggettive dell'ente, quanto sui contenuti e sull'ambito di esplicazione dell'attività amministrativa. Pertanto, l'espressione si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici generali entro un dato ambito territoriale, purché inferiore all'intero contesto nazionale.

Sul punto è intervenuta, da ultimo, anche la Corte Costituzionale<sup>2</sup> affermando che la nozione di "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*" rimanda a quella più ampia di "*servizio di interesse economico generale*" impiegata nell'ordinamento comunitario. Più precisamente, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunitario 1370/2007, l'espressione "*autorità competente a livello locale*", che gestisce i servizi di interesse economico generale, indica "*qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale*".

Occorre infine considerare la *ratio* stessa della norma di cui all'art. 23-*bis* che, al comma 1, specifica come "*le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza [...]*". Il rinvio della norma alla disciplina comunitaria induce a ritenere che l'espressione "*servizi pubblici locali*" non vada intesa in senso restrittivo ma in conformità alle più ampie categorie giuridiche del diritto comunitario.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ritiene che anche i servizi pubblici regionali, con la sola esclusione dei servizi ferroviari, siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23-*bis*.

Con riferimento al quesito relativo all'individuazione della disciplina applicabile ai servizi di TPL, a fronte dell'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 1370/2007, successivo alla disciplina nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 422/97, e meno restrittivo della precedente con riferimento all'obbligo di ricorrere allo strumento della gara per l'affidamento dei servizi, l'Autorità precisa quanto segue.

La normativa nazionale vigente consente alle amministrazioni competenti sia di procedere ad affidamenti diretti dei servizi di trasporto nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e, in

<sup>1</sup> Si vedano la sentenza 13 dicembre 2006, n. 7369, nonché il parere n. 322 del 25 settembre 2007.

particolare, del regolamento 1370/2007, sia di ricorrere alle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 422/97.

L'Autorità osserva, tuttavia, che l'art. 23-*bis*, come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge n. 135/09, prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici debba avvenire in via ordinaria per il tramite di procedure competitive ad evidenza pubblica, o a favore di società miste a partecipazione pubblica e privata per le quali la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Infine, in merito al quesito relativo ai criteri in presenza dei quali un'amministrazione locale può ricorrere all'affidamento *in-house* dei servizi di TPL, l'Autorità intende puntualizzare che, ai sensi della disciplina vigente, l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Tali principi riconducono l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, che qualificano il rapporto tra l'Ente locale e la società affidataria, si aggiungono quelli esogeni inerenti le particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto attraverso modalità *in-house*, ai casi di riscontrata impossibilità di rivolgersi efficacemente e utilmente al mercato, in tal modo relegando lo strumento dell'affidamento diretto a poche ed eccezionali situazioni.

In ogni caso, la legittimità dell'affidamento *in-house* non sembra poter essere riconosciuta, laddove il ricorso a procedure competitive permetta di individuare l'operatore più idoneo ad effettuare gli investimenti necessari e ad offrire il servizio migliore al minor costo.

L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano contribuire alla realizzazione di un mercato del TPL effettivamente aperto alla libera concorrenza. Nel perseguimento di tale obiettivo risulta infatti prioritario dare nuovo impulso al processo di liberalizzazione del TPL attraverso un aumento del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, limitando il ricorso all'affidamento diretto alle sole ipotesi, tassativamente individuate dal comma 3 dell'art. 23-*bis*, in cui si riscontri l'impossibilità di rivolgersi efficacemente e utilmente al mercato.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

<sup>2</sup> Cfr. sentenza n. 325 del 17 novembre 2010.

**AS794 - COMUNE DI ROMA - NUOVO PIANO TARIFFARIO DEI TAXI**

Roma, 26 gennaio 2011

Comune di Roma  
Sindaco

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito al Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010 e alla conseguente deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010 che ha rimesso alla Giunta Comunale l'istituzione di una Commissione Tecnica con l'incarico di verificare analiticamente la congruità delle tariffe previste dall'art. 30 del citato Regolamento sulla base di una serie di parametri tecnico-economici.

A riguardo si evidenzia che l'Autorità è più volte intervenuta per suggerire la rimozione di misure ingiustificatamente restrittive relativamente alla prestazione del servizio di trasporto tramite taxi<sup>1</sup>. In particolare, le preoccupazioni dell'Autorità si sono concentrate sui vincoli posti ad un aumento delle licenze e alla conseguente carenza di taxi per cittadino (particolarmente marcata se confrontata con quanto accade in larga parte delle altre città europee), sui criteri con i quali sono organizzati i turni e sui riflessi negativi che tali criteri producono nelle ore e nei luoghi ad alta domanda, sulla totale assenza di spazi per una competizione di prezzo, almeno per i servizi che possono consentirla (ad es. i collegamenti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che prevedono il pagamento di tariffe a *forfait*).

Con specifico riguardo alla competizione di prezzo, l'Autorità è intervenuta più volte sulle problematiche concorrenziali derivanti dalla definizione di prezzi minimi e massimi.

La fissazione di prezzi costituisce, come è noto, una delle più rilevanti tipologie di restrizione del gioco concorrenziale; infatti, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive e numerose sono state, nel corso del tempo, le pronunce volte a stigmatizzare la fissazione dei prezzi dei servizi.

Se la determinazione per via amministrativa di un livello minimo delle tariffe per lo svolgimento del servizio taxi non può trovare alcuna giustificazione sul piano della tutela della concorrenza, l'imposizione amministrativa di livelli tariffari massimi - così come individuati dal Comune di Roma nel caso di specie - può, almeno in linea di principio, trovare giustificazione nella necessità

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo: la sezione specifica dedicata alla prestazione del servizio taxi contenuta nella segnalazione AS 453 dell'11 giugno 2008 "*Considerazioni e proposte per una regolamentazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica*" dell'11 giugno 2008; la segnalazione AS277, del 26 febbraio 2004, "*Distorsioni della concorrenza nel mercato del servizio taxi*" e la segnalazione AS 53 "*Servizio di trasporto di persone mediante taxi*".

di tutelare il consumatore quale parte debole del rapporto. In tal senso si è d'altronde già espressa più volte la stessa Autorità con varie segnalazioni formulate proprio relativamente a problematiche afferenti il servizio taxi<sup>2</sup>.

In quest'ottica, si rileva che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2010 di riforma del sistema tariffario del servizio taxi nel Comune di Roma presenta certamente alcuni profili migliorativi sotto il profilo concorrenziale rispetto alla situazione attuale laddove, da un lato, stabilisce espressamente che il livello delle tariffe fissato in via in via regolamentare è quello "massimo" ed i conducenti in astratto sono liberi di applicare tariffe inferiori, dall'altro, non prevede più la necessità di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale per l'applicazione di sconti rispetto alla tariffa massima. Anche la maggiore trasparenza tariffaria, con l'introduzione dell'obbligo a carico del conducente di emettere ricevute automatiche complete di numero di licenza, giorno e ora del viaggio, durata in chilometri e minuti, tariffe effettivamente applicate e specifici riferimenti per eventuali reclami, appare sicuramente una misura apprezzabile sotto il profilo concorrenziale.

Tuttavia, le potenzialità di tali misure rischiano di essere completamente vanificate da una riforma del sistema tariffario fondata su criteri incoerenti con i principi concorrenziali.

Destano perplessità soprattutto alcuni dei criteri stabiliti dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010 che la Commissione Tecnica è chiamata ad utilizzare per la valutazione di congruità degli aumenti tariffari previsti dal Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010.

L'Autorità, in particolare, ritiene che il criterio per cui eventuali modifiche tariffarie dovrebbero tener conto del "*rapporto domanda e offerta a seguito dell'ampliamento dell'organico con rilascio di nuove licenze*" non può che essere interpretato nel senso di suggerire riduzioni delle tariffe massime a seguito di aumenti dell'offerta. Qualsiasi altra interpretazione – aumenti tariffari giustificati da un aumento del numero delle licenze – sarebbe volta esclusivamente a mantenere rendite di posizione e quindi in contrasto con i principi più volte richiamati da questa Autorità per ottenere una migliore organizzazione del servizio e dinamiche virtuose in termini di prezzo nell'interesse dei consumatori.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva della riforma del trasporto pubblico locale non di linea con riguardo al trasporto passeggeri con taxi.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---

<sup>2</sup> Cfr. segnalazioni già citate.

## PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

### **PI5096B - GRUPPO PROMETEO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE**

*Provvedimento n. 22012*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 gennaio 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il proprio provvedimento n. 15535 del 24 maggio 2006, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PI5096 - *GRUPPO PROMETEO*, con il quale è stato deliberato: *i)* che la società Gruppo Prometeo S.p.A. ha diffuso un messaggio pubblicitario ingannevole, *ex art.* 19, 20 e 21, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del *Codice del Consumo*, nella versione antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146; *ii)* che in ragione della gravità e durata della violazione accertata è da ritenersi congrua, a carico della società Gruppo Prometeo S.p.A., l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in 29.100 €(ventinovemilacentο euro);

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, sez. I, n. 7460/2010, depositata in data 19 aprile 2010, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso della società Gruppo Prometeo S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con conseguente annullamento della decisione dell'Autorità nella parte relativa alla quantificazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione di tale sentenza del TAR, che in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società Gruppo Prometeo S.p.A., ha indicato che l'Autorità non ha fornito alcuna indicazione della ragione per la quale la società destinataria del provvedimento in esame e quella destinataria di due precedenti provvedimenti, considerati quale aggravante della condotta posta in essere dalla Gruppo Prometeo S.p.A., siano lo stesso soggetto giuridico;

VISTO altresì, che il TAR ha rimesso all'Autorità il compito di procedere alla rideterminazione della sanzione irrogata alla società Gruppo Prometeo S.p.A., alla luce del fatto che i precedenti provvedimenti non possono costituire aggravante della condotta posta in essere dalla Gruppo Prometeo S.p.A. e che, quindi, non possono determinare una maggiorazione della sanzione fissata sulla base della gravità e della durata della violazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 21608 del 23 settembre 2010, con cui l'Autorità ha avviato un nuovo procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Gruppo Prometeo S.p.A., per la violazione accertata con provvedimento n. 15535 del 24 maggio 2006, in contraddittorio con la Parte;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la Parte ha già provveduto al pagamento della sanzione;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LA PARTE**

1. Gruppo Prometeo S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società risulta essere fallita.

#### **II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

2. A seguito della sentenza del TAR, sez. I, n. 7460/2010, depositata in data 19 aprile 2010, l'Autorità ha avviato il procedimento n. PI5096B GRUPPO PROMETEO RIDETERMINAZIONE SANZIONE, al fine di provvedere alla rideterminazione della sanzione irrogata alla società Gruppo Prometeo S.p.A. con il provvedimento n. 15535 del 24 maggio 2006, sulla base dei criteri indicati nella citata sentenza del TAR.

#### **III. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLA PARTE**

3. La Parte non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

#### **IV. VALUTAZIONI GIURIDICHE**

4. In merito alla gravità della pratica accertata, si rileva che con la sentenza del TAR, sez. I, n. 7460/2010, depositata in data 19 aprile 2010, il TAR ha affermato che l'Autorità non ha fornito alcuna indicazione della ragione per la quale la società destinataria del provvedimento in esame e quella destinataria di due precedenti provvedimenti siano lo stesso soggetto giuridico e che i precedenti provvedimenti non possono costituire aggravante della condotta posta in essere dalla Gruppo Prometeo S.p.A. e, quindi, non possono determinare una maggiorazione della sanzione fissata sulla base della gravità e della durata della violazione.

5. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione della sanzione, alla luce delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo, occorre tenere conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

6. Più in particolare, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e ferme restando tutte le altre valutazioni effettuate nel provvedimento del 24 maggio 2006 n. 15535, non censurate dal giudice amministrativo, ai fini della quantificazione della sanzione applicabile nel caso in esame si ritiene di dover rideterminare l'importo della stessa alla luce del fatto che i precedenti provvedimenti non possono costituire aggravante della condotta posta in essere dalla Gruppo Prometeo S.p.A. e, quindi, non possono determinare una maggiorazione della sanzione fissata sulla base della gravità e della durata della violazione. Alla luce di tali elementi, l'importo rideterminato della sanzione è pari a 14.100 €(quattordicimilacentο euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

**DELIBERA**

di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Gruppo Prometeo S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 15535 del 24 maggio 2006 nella misura di 14.100 €(euro quattordicimilacenti);

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---



## VARIE

### **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011**

*Provvedimento n. 22007*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2010;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTI gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2001;

VISTO il progetto di bilancio di previsione 2011 e la relazione illustrativa redatti dalla Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria e presentati dal Segretario Generale;

VISTE le disposizioni per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica stabilite, in ultimo, dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 124 del 23 dicembre 2010;

### **DELIBERA**

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2011 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Luigi Fiorentino*

**IL PRESIDENTE**

*Antonio Catricalà*

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	11.159,00			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2010	11.159,00	0,00	4.559,00	6.600,00
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Trasferimenti				
		121	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	24.398,50	0,00	7.562,50	16.836,00
		122	- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	23.600,00	600,00	0,00	24.200,00
		123	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	9.500,00	1.500,00	0,00	11.000,00
		124	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
			Totale categoria II	62.498,50	5.100,00	7.562,50	60.036,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
	III		Redditi Patrimoniali				
		131	- Interessi attivi	100,00	0,00	20,00	80,00
			Totale categoria III	100,00	0,00	20,00	80,00
	IV		Entrate diverse				
		141	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00
			Totale categoria IV	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00
			TOTALE TITOLO I	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		171	- Recupero anticipazioni al cassiere	400,00	0,00	0,00	400,00
		172	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi				
			al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti				
			al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e				
			compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli inca-				
			ricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Rite-				
			nuta d'acconto su emolumenti diversi.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
		173	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700,00	0,00	0,00	700,00
		174	- Somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	400,00	500,00	0,00	900,00
			Totale categoria VII	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			TOTALE TITOLO III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.500,00	0,00	430,00	2.070,00
		102	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	800,00	0,00	130,00	670,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200,00	0,00	0,00	200,00
			Totale categoria I	3.500,00	0,00	560,00	2.940,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini-	Previsioni di competenza per l'anno		TOTALI
				tive dell'anno in	al quale si riferisce il bilancio		
				corso	VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale comprese oneri riflessi	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	13.000,00	0,00	6.890,00	6.110,00
		109	- Coperture assicurative integrative per il personale	700,00	0,00	0,00	700,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	900,00	0,00	0,00	900,00
		112	- Spese per interventi di formazione professionale a favore del personale	100,00	0,00	89,50	10,50
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	800,00	0,00	50,00	750,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	570,00	0,00	0,00	570,00
			Totale categoria II	41.070,00	0,00	7.329,50	33.740,50
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	3.500,00	0,00	1.700,00	1.800,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	700,00	800,00	0,00	1.500,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini-	Previsioni di competenza per l'anno		TOTALI
				tive dell'anno in	al quale si riferisce il bilancio		
				corso	VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	4.200,00	800,00	1.700,00	3.300,00
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80,00	0,00	10,00	70,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	69,00	0,00	56,30	12,70
		122	- Canoni di locazione	5.400,00	0,00	50,00	5.350,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.000,00	50,00		1.050,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	240,00	0,00	40,00	200,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini-	Previsioni di competenza per l'anno		TOTALI
				tive dell'anno in	al quale si riferisce il bilancio		
				corso	VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	180,00	0,00	50,00	130,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	670,00	0,00	0,00	670,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	350,00	12,00	0,00	362,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.450,00	50,00	0,00	1.500,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	290,00	0,00	0,00	290,00
		130	- Spese e perdite diverse, sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi anteriori	108,00	0,00	8,00	100,00
		131	- Spese di rappresentanza	8,00	0,00	7,00	1,00
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.



TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, con- gressi, mostre ed altre manifestazioni	300,00	0,00	230,00	70,00
		134	- Vigilanza locali	380,00	0,00	0,00	380,00
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	- Premi di assicurazioni diverse	40,00	0,00	0,00	40,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	15,00	0,00	0,00	15,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	750,00	0,00	0,00	750,00
		139	- Spese per liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	200,00	0,00	0,00	200,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	11.530,00	112,00	451,30	11.190,70
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
		148	- Trasferimento al bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alla riduzione delle spese operata ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010, n.122	0,00	356,00	0,00	356,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			Totale categoria V	0,00	356,00	0,00	356,00
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	4.000,00	3.700,00	0,00	7.700,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	457,00	87,00	0,00	544,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	5,00	0,00	0,00	5,00
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	6.962,00	7.787,00	0,00	14.749,00
			TOTALE TITOLO I	67.262,00	9.055,00	10.040,80	66.276,20
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per siste- mi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per program- mi applicativi.	900,00	400,00	0,00	1.300,00
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professio-				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			nali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	152,50	0,00	12,70	139,80
			Totale categoria VIII	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			TOTALE TITOLO II	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corre- sponsione di anticipi al personale inviato in missione	400,00	0,00	0,00	400,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al perso- nale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli inca- ricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700,00	0,00	0,00	700,00

[illegible]

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini-	Previsioni di competenza per l'anno		TOTALI
				tive dell'anno in	al quale si riferisce il bilancio		
				corso	VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	100,00	0,00	20,00	80,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00
			Totale titolo I	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.500,00	0,00	560,00	2.940,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	41.070,00	0,00	7.329,50	33.740,50
			- Categoria III - Personale in quiescenza	4.200,00	800,00	1.700,00	3.300,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.530,00	0,00	451,30	11.190,70
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	356,00	0,00	356,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	6.962,00	7.787,00	0,00	14.749,00
			Totale titolo I	67.262,00	8.943,00	10.040,80	66.276,20
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			Totale titolo II	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			Totale titolo III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale titolo III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			RIEPILOGO				
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale delle entrate	89.255,64	5.600,00	7.739,64	87.116,00



TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini- tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
			Avanzo di amministrazione pregresso	11.159,00	0,00	4.559,00	6.600,00
			Totale disponibilità finanziarie	100.414,64	5.600,00	12.298,64	93.716,00
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	67.262,00	8.943,00	10.040,80	66.276,20
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale delle spese	93.814,50	9.843,00	10.053,50	93.716,00

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXI- N. 2 - 2011

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---